

Simone Chiarelli

**PROCEDIMENTO
AMMINISTRATIVO E STRUMENTI
DI SEMPLIFICAZIONE**

simone.chiarelli@gmail.com
Cell. 3337663638



PREMESSE

Legge 7 agosto 1990, n. 241

Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi



Struttura

CAPO I - Principi

CAPO II - Responsabile del procedimento

CAPO III - Partecipazione al procedimento amministrativo

CAPO IV - Semplificazione dell'azione amministrativa

CAPO IV-BIS - Efficacia ed invalidità del provvedimento amministrativo. Revoca e recesso

CAPO V - Accesso ai documenti amministrativi

CAPO VI - Disposizioni finali



Legge 241/1990

Procedimento


Procedura

Processo

Provvedimento

Procedimento e semplificazione

Fasi del procedimento amministrativo



Art. 1. (Principi generali dell'attività amministrativa)

1. L'attività amministrativa persegue i **fini** determinati dalla legge ed è retta da criteri di **economicità**, di **efficacia**, di **imparzialità**, di **pubblicità** e di **trasparenza**, secondo le modalità previste dalla presente legge e dalle altre disposizioni che disciplinano singoli procedimenti, nonché dai **principi dell'ordinamento comunitario**.

Le semplificazioni nel diritto amministrativo

Normativa

Amministrativa

Documentale

Organizzativa

SEMPLIFICAZIONE DOCUMENTALE

**Decreto del Presidente della
Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445
Testo unico delle disposizioni
legislative e regolamentari in materia
di documentazione amministrativa**

Art. 1 (R) Definizioni

1. Ai fini del presente testo unico si intende per:

- a) **DOCUMENTO AMMINISTRATIVO** ogni rappresentazione, comunque formata, del contenuto di atti, anche interni, delle pubbliche amministrazioni o, comunque, utilizzati ai fini dell'attività amministrativa. Le relative modalità di trasmissione sono quelle indicate al capo II, sezione III, del presente testo unico;
- b) **DOCUMENTO INFORMATICO** la rappresentazione informatica di atti, fatti o dati giuridicamente rilevanti;
- c) **DOCUMENTO DI RICONOSCIMENTO** ogni documento munito di fotografia del titolare e rilasciato, su supporto cartaceo, magnetico o informatico, da una pubblica amministrazione italiana o di altri Stati, che consenta l'identificazione personale del titolare;
- d) **DOCUMENTO D'IDENTITA'** la carta d'identità ed ogni altro documento munito di fotografia del titolare e rilasciato, su supporto cartaceo, magnetico o informatico, da una pubblica amministrazione competente dello Stato italiano o di altri Stati, con la finalità prevalente di dimostrare l'identità personale del suo titolare;
- e) **DOCUMENTO D'IDENTITA' ELETTRONICO** il documento analogo alla carta d'identità elettronica rilasciato dal comune fino al compimento del quindicesimo anno di età;

DPR 445/2000

- f) **CERTIFICATO** il documento rilasciato da una amministrazione pubblica avente funzione di ricognizione, riproduzione o partecipazione a terzi di stati, qualità personali e fatti contenuti in albi, elenchi o registri pubblici o comunque accertati da soggetti titolari di funzioni pubbliche;
- g) **DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE** il documento, sottoscritto dall'interessato, prodotto in sostituzione del certificato di cui alla lettera f);
- h) **DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI ATTO DI NOTORIETA'** il documento sottoscritto dall'interessato, concernente stati, qualità personali e fatti, che siano a diretta conoscenza di questi, resa nelle forme previste dal presente testo unico;
- i) **AUTENTICAZIONE DI SOTTOSCRIZIONE**, l'attestazione, da parte di un pubblico ufficiale, che la sottoscrizione e' stata apposta in sua presenza, previo accertamento dell'identità della persona che sottoscrive;
- l) **LEGALIZZAZIONE DI FIRMA** l'attestazione ufficiale della legale qualità di chi ha apposto la propria firma sopra atti, certificati, copie ed estratti, nonché dell'autenticità della firma stessa;
- m) **LEGALIZZAZIONE DI FOTOGRAFIA** l'attestazione, da parte di una pubblica amministrazione competente, che un'immagine fotografica corrisponde alla persona dell'interessato;

- n) **FIRMA DIGITALE** e' un particolare tipo di firma elettronica qualificata basata su un sistema di chiavi asimmetriche a coppia, una pubblica e una privata, che consente al titolare tramite la chiave privata e al destinatario tramite la chiave pubblica, rispettivamente, di rendere manifesta e di verificare la provenienza e l'integrità di un documento informatico o di un insieme di documenti informatici;
- o) AMMINISTRAZIONI PROCEDENTI le amministrazioni e, nei rapporti con l'utenza, i gestori di pubblici servizi che ricevono le dichiarazioni sostitutive di cui alle lettere g) e h) ovvero provvedono agli accertamenti d'ufficio ai sensi dell'articolo 43;
- p) AMMINISTRAZIONI CERTIFICANTI le amministrazioni e i gestori di pubblici servizi che detengono nei propri archivi le informazioni e i dati contenuti nelle dichiarazioni sostitutive, o richiesti direttamente dalle amministrazioni procedenti ai sensi degli articoli 43 e 71;

Art. 2 (L) Oggetto

1. Le norme del presente testo unico disciplinano **la formazione, il rilascio, la tenuta e la conservazione, la gestione, la trasmissione di atti e documenti da parte di organi della pubblica amministrazione;** disciplinano altresì la produzione di atti e documenti agli organi della pubblica amministrazione nonché ai gestori di pubblici servizi nei rapporti tra loro e in quelli con l'utenza, e ai privati.
(comma così modificato dall'art. 30-bis della legge n. 120 del 2020)

Art. 3 (R) Soggetti

1. Le disposizioni del presente testo unico **si applicano ai cittadini italiani e dell'Unione europea**, alle **persone giuridiche, alle società di persone**, alle **pubbliche amministrazioni** e agli **enti**, alle **associazioni** e ai **comitati** aventi sede legale in Italia o in uno dei Paesi dell'Unione europea. (R)
2. I cittadini di Stati **non appartenenti all'Unione regolarmente soggiornanti** in Italia, possono utilizzare le dichiarazioni sostitutive di cui agli articoli 46 e 47 **limitatamente agli stati, alle qualità personali e ai fatti certificabili o attestabili da parte di soggetti pubblici italiani**. (R)
3. Al di fuori dei casi previsti al comma 2, i cittadini di Stati non appartenenti all'Unione autorizzati a soggiornare nel territorio dello Stato possono utilizzare le dichiarazioni sostitutive di cui agli articoli 46 e 47 nei casi in cui la produzione delle stesse avvenga in applicazione di convenzioni internazionali fra l'Italia ed il Paese di provenienza del dichiarante. (R)
4. Al di fuori dei casi di cui ai commi 2 e 3 gli stati, le qualità personali e i fatti, sono documentati mediante certificati o attestazioni rilasciati dalla competente autorità dello Stato estero, corredati di traduzione in lingua italiana autenticata dall'autorità consolare italiana che ne attesta la conformità all'originale, dopo aver ammonito l'interessato sulle conseguenze penali della produzione di atti o documenti non veritieri.

Art. 7 (L) Redazione e stesura di atti pubblici

1. Le leggi, i decreti, gli atti ricevuti dai notai, tutti gli altri atti pubblici, e le certificazioni sono redatti, anche promiscuamente, con **qualsunque mezzo idoneo, atto a garantirne la conservazione nel tempo**.
2. Il testo degli atti pubblici comunque redatti non deve contenere **lacune, aggiunte, abbreviazioni, correzioni, alterazioni** o **abrasioni**. Sono ammesse **abbreviazioni, acronimi**, ed espressioni in lingua **straniera**, di uso comune. Qualora risulti necessario apportare variazioni al testo, si provvede in modo che la precedente stesura resti leggibile.

IMPOSTA DI BOLLO

Allegato B) del D.P.R. 642/1972

Atti, documenti e registri esenti dall'imposta di bollo in modo assoluto

1. Petizioni agli organi legislativi; atti e documenti riguardanti la formazione delle liste elettorali, atti e documenti relativi all'esercizio dei diritti elettorali ed alla loro tutela sia in sede amministrativa che giurisdizionale.
2. Elenchi e ruoli concernenti l'ufficio del giudice popolare, la leva militare ed altre prestazioni personali verso lo Stato, le regioni, le province ed i comuni, nonché tutte le documentazioni e domande che attengono a tali prestazioni e le relative opposizioni.
3. Atti, documenti e provvedimenti dei procedimenti in materia penale, di pubblica sicurezza e disciplinare, esclusi gli atti di cui agli articoli 34 e 36 della tariffa e comprese le istanze e denunce di parte dirette a promuovere l'esercizio dell'azione penale e relative certificazioni. Documenti prodotti nei medesimi procedimenti dal pubblico ministero e dall'imputato o incolpato.



IMPOSTA DI BOLLO

Allegato B) del D.P.R. 642/1972

Atti, documenti e registri esenti dall'imposta di bollo in modo assoluto

11. Atti e documenti necessari per l'ammissione, frequenza ed esami nella scuola dell'obbligo ed in quella materna nonché negli asili nido; pagelle, attestati e diplomi rilasciati dalle scuole medesime.

Domande e documenti per il conseguimento di borse di studio e di presalari e relative quietanze nonché per ottenere l'esonero totale o parziale dal pagamento delle tasse scolastiche.

Istanze, dichiarazioni o atti equivalenti relativi alla dispensa, all'esonero o alla frequenza dell'insegnamento religioso.



Art. 38 (L - R) Modalità di invio e sottoscrizione delle istanze

1. Tutte le istanze e le dichiarazioni da presentare alla pubblica amministrazione o ai gestori o esercenti di pubblici servizi **possono essere inviate anche per fax e via telematica.**(L)
2. Le istanze e le dichiarazioni inviate per via **telematica** ivi comprese le domande per la partecipazione a selezioni e concorsi per l'assunzione, a qualsiasi titolo, in tutte le pubbliche amministrazioni, o per l'iscrizione in albi, registri o elenchi tenuti presso le pubbliche amministrazioni, sono **valide se effettuate secondo quanto previsto dall'articolo 65 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82.** (L)
3. Le istanze e le dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà da produrre agli organi della amministrazione pubblica o ai gestori o esercenti di pubblici servizi sono **sottoscritte dall'interessato in presenza del dipendente addetto ovvero sottoscritte e presentate unitamente a copia fotostatica non autenticata di un documento di identità del sottoscrittore.** La copia fotostatica del documento è inserita nel fascicolo. La copia dell'istanza sottoscritta dall'interessato e la copia del documento di identità possono essere inviate per via telematica; nei procedimenti di aggiudicazione di contratti pubblici, detta facoltà è consentita nei limiti stabiliti dal regolamento di cui all'articolo 15, comma 2 della legge 15 marzo 1997, n. 59. (L)

Art. 40 (L) Certificati

01. Le **certificazioni** rilasciate dalla pubblica amministrazione in ordine a stati, qualità personali e fatti sono **valide e utilizzabili solo nei rapporti tra privati**. Nei rapporti con gli organi della pubblica amministrazione e i gestori di pubblici servizi i certificati e gli atti di notorietà sono sempre sostituiti dalle dichiarazioni di cui agli articoli 46 e 47.

02. Sulle certificazioni da produrre ai soggetti privati è apposta, a pena di nullità, la dicitura: «**Il presente certificato non può essere prodotto agli organi della pubblica amministrazione o ai privati gestori di pubblici servizi**».

1. Le certificazioni da rilasciarsi da uno stesso ufficio in ordine a stati, qualità personali e fatti, concernenti la stessa persona, nell'ambito del medesimo procedimento, sono contenute in un unico documento.

Art. 41 (L) Validità dei certificati

1. I certificati rilasciati dalle pubbliche amministrazioni attestanti stati, qualità personali e fatti non soggetti a modificazioni hanno **validità illimitata**. Le restanti certificazioni hanno validità di **sei mesi** dalla data di rilascio se disposizioni di legge o regolamentari non prevedono una validità superiore.

Art. 42 (R) Certificati di abilitazione

1. Tutti i titoli di abilitazione rilasciati al termine di corsi di formazione o di procedimenti autorizzatori all'esercizio di determinate attività, ancorché definiti "certificato", sono denominati rispettivamente "**diploma**" o "**patentino**".

Art. 43 (L - R) Accertamenti d'ufficio

1. Le amministrazioni pubbliche e i gestori di pubblici servizi **sono tenuti ad acquisire d'ufficio le informazioni** oggetto delle dichiarazioni sostitutive di cui agli articoli 46 e 47, nonché tutti i dati e i documenti che siano in possesso delle pubbliche amministrazioni, previa indicazione, da parte dell'interessato, degli elementi indispensabili per il reperimento delle informazioni o dei dati richiesti, ovvero ad accettare la dichiarazione sostitutiva prodotta dall'interessato. (L)

2. Fermo restando il divieto di accesso a dati diversi da quelli di cui è necessario acquisire la certezza o verificare l'esattezza, **si considera operata per finalità di rilevante interesse pubblico**, ai fini di quanto previsto dal decreto legislativo 11 maggio 1999, n. 135, **la consultazione diretta**, da parte di una pubblica amministrazione o di un gestore di pubblico servizio, degli archivi dell'amministrazione certificante, finalizzata all'accertamento d'ufficio di stati, qualità e fatti ovvero al controllo sulle dichiarazioni sostitutive presentate dai cittadini.

(comma così modificato dall'art. 39, comma 5, lettera a), legge n. 108 del 2021)

3. **L'amministrazione procedente opera l'acquisizione d'ufficio, ai sensi del precedente comma, esclusivamente per via telematica** (L).

Art. 43 (L - R) Accertamenti d'ufficio

4. Al fine di agevolare l'acquisizione d'ufficio di informazioni e dati relativi a stati, qualità personali e fatti, contenuti in albi, elenchi o pubblici registri, **le amministrazioni certificanti sono tenute a consentire alle amministrazioni procedenti, senza oneri, la consultazione per via telematica dei loro archivi informatici, nel rispetto della riservatezza dei dati personali.** (R)

5. In tutti i casi in cui l'amministrazione procedente acquisisce direttamente informazioni relative a stati, qualità personali e fatti presso l'amministrazione competente per la loro certificazione, **il rilascio e l'acquisizione del certificato non sono necessari e le suddette informazioni sono acquisite, senza oneri, con qualunque mezzo idoneo ad assicurare la certezza della loro fonte di provenienza.** (R)

6. I **documenti trasmessi** da chiunque ad una pubblica amministrazione tramite fax, o con altro mezzo telematico o informatico idoneo ad accertarne la fonte di provenienza, **soddisfano il requisito della forma scritta e la loro trasmissione non deve essere seguita da quella del documento originale.** (R)

Art. 43-bis. Certificazione e documentazione d'impresa

1. **Lo sportello unico per le attività produttive:**

a) trasmette alle altre amministrazioni pubbliche coinvolte nel procedimento le comunicazioni e i documenti attestanti atti, fatti, qualità, stati soggettivi, nonché gli atti di autorizzazione, licenza, concessione, permesso o nulla osta comunque denominati rilasciati dallo stesso sportello unico per le attività produttive o acquisiti da altre amministrazioni ovvero comunicati dall'impresa o dalle agenzie per le imprese, ivi comprese le certificazioni di qualità o ambientali;

b) invia alla camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura territorialmente competente, ai fini del loro inserimento nel Repertorio delle notizie economiche e amministrative (REA) e al fine della raccolta e conservazione in un fascicolo informatico per ciascuna impresa, il duplicato informatico dei documenti di cui alla lettera a).

2. Le comunicazioni tra lo sportello unico per le attività produttive, le amministrazioni pubbliche, le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, le imprese e le agenzie per le imprese avvengono esclusivamente in modalità telematica secondo le disposizioni vigenti.

3. Le amministrazioni non possono richiedere ai soggetti interessati la produzione dei documenti da acquisire ai sensi del comma 1, lettera a).

4. All'attuazione del presente articolo le amministrazioni interessate provvedono nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Art. 44 (R) Acquisizione di estratti degli atti dello stato civile

1. Gli **estratti degli atti di stato civile** sono richiesti esclusivamente per i procedimenti che riguardano il cambiamento di stato civile e, ove formati o tenuti dagli uffici dello stato civile in Italia o dalle autorità consolari italiane all'estero, vengono acquisiti d'ufficio.
2. Al di fuori delle ipotesi di cui al comma 1 le amministrazioni possono provvedere all'acquisizione d'ufficio degli estratti solo quando ciò sia indispensabile.

Art. 44-bis. (L) Acquisizione d'ufficio di informazioni

1. Le **informazioni relative alla regolarità contributiva sono acquisite d'ufficio**, ovvero controllate ai sensi dell'articolo 71, dalle pubbliche amministrazioni procedenti, nel rispetto della specifica normativa di settore.

Art. 46 (R) Dichiarazioni sostitutive di certificazioni

1. **Sono comprovati con dichiarazioni**, anche contestuali all'istanza, **sottoscritte** dall'interessato e prodotte **in sostituzione delle normali certificazioni** i seguenti **stati, qualità personali e fatti**:

- a) *data e il luogo di nascita;*
- b) *residenza;*
- c) *cittadinanza;*
- d) *godimento dei diritti civili e politici;*
- e) *stato di celibe, coniugato, vedovo o stato libero;*
- f) *stato di famiglia;*
- g) *esistenza in vita;*
- h) *nascita del figlio, decesso del coniuge, dell'ascendente o discendente;*
- i) *iscrizione in albi, registri o elenchi tenuti da pubbliche amministrazioni;*
- l) *appartenenza a ordini professionali;*
- m) *titolo di studio, esami sostenuti;*
- n) *qualifica professionale posseduta, titolo di specializzazione, di abilitazione, di formazione, di aggiornamento e di qualificazione tecnica;*
- o) *situazione reddituale o economica anche ai fini della concessione dei benefici di qualsiasi tipo previsti da leggi speciali;*
- p) *assolvimento di specifici obblighi contributivi con l'indicazione dell'ammontare corrisposto;*

Art. 46 (R) Dichiarazioni sostitutive di certificazioni

- q) possesso e numero del codice fiscale, della partita IVA e di qualsiasi dato presente nell'archivio dell'anagrafe tributaria;*
- r) stato di disoccupazione;*
- s) qualità di pensionato e categoria di pensione;*
- t) qualità di studente;*
- u) qualità di legale rappresentante di persone fisiche o giuridiche, di tutore, di curatore e simili;*
- v) iscrizione presso associazioni o formazioni sociali di qualsiasi tipo;*
- z) tutte le situazioni relative all'adempimento degli obblighi militari, ivi comprese quelle attestate nel foglio matricolare dello stato di servizio;*
- aa) di non aver riportato condanne penali e di non essere destinatario di provvedimenti che riguardano l'applicazione di misure di sicurezza e di misure di prevenzione, di decisioni civili e di provvedimenti amministrativi iscritti nel casellario giudiziale ai sensi della vigente normativa;*
- bb) di non essere a conoscenza di essere sottoposto a procedimenti penali;*
- bbb) di non essere l'ente destinatario di provvedimenti giudiziari che applicano le sanzioni amministrative di cui al decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231;*
- cc) qualità di vivenza a carico;*
- dd) tutti i dati a diretta conoscenza dell'interessato contenuti nei registri dello stato civile;*
- ee) di non trovarsi in stato di liquidazione o di fallimento e di non aver presentato domanda di concordato.*

Art. 47 (R) Dichiarazioni sostitutive dell'atto di notorietà

1. L'atto di notorietà concernente **stati, qualità personali o fatti che siano a diretta conoscenza dell'interessato** è sostituito da dichiarazione resa e sottoscritta dal medesimo con la osservanza delle modalità di cui all'articolo 38. (R)
2. La dichiarazione resa **nell'interesse proprio del dichiarante** può riguardare anche stati, qualità personali e fatti relativi ad altri soggetti di cui egli abbia **diretta conoscenza**. (R)
3. Fatte salve le eccezioni espressamente previste per legge, nei rapporti con la pubblica amministrazione e con i concessionari di pubblici servizi, tutti gli stati, **le qualità personali e i fatti non espressamente indicati nell'articolo 46 sono comprovati dall'interessato mediante la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà**. (R)
4. Salvo il caso in cui la legge preveda espressamente che la denuncia all'Autorità di Polizia Giudiziaria è presupposto necessario per attivare il procedimento amministrativo di rilascio del duplicato di documenti di riconoscimento o comunque attestanti stati e qualità personali dell'interessato, lo smarrimento dei documenti medesimi è comprovato da chi ne richiede il duplicato mediante dichiarazione sostitutiva. (R)

Art. 48 (R) Disposizioni generali in materia di dichiarazioni sostitutive

1. Le dichiarazioni sostitutive hanno **la stessa validità temporale degli atti che sostituiscono**.
2. Le singole amministrazioni predispongono i **moduli necessari** per la redazione delle dichiarazioni sostitutive, che gli interessati hanno facoltà di utilizzare. Nei moduli per la presentazione delle dichiarazioni sostitutive le amministrazioni inseriscono il **richiamo alle sanzioni penali** previste dall'articolo 76, per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate. Il modulo contiene anche l'informativa di cui all'articolo 10 della legge 31 dicembre 1996, n. 675.
3. In tutti i casi in cui sono ammesse le dichiarazioni sostitutive, le singole amministrazioni inseriscono la relativa formula nei moduli per le istanze.

Art. 49 Limiti di utilizzo delle misure di semplificazione

1. I **certificati medici, sanitari, veterinari, di origine, di conformità CE, di marchi o brevetti** non possono essere sostituiti da altro documento, salvo diverse disposizioni della normativa di settore.
2. Tutti i certificati medici e sanitari richiesti dalle istituzioni scolastiche ai fini della pratica non agonistica di attività sportive da parte dei propri alunni sono sostituiti con un unico certificato di idoneità alla pratica non agonistica di attività sportive rilasciato dal medico di base con validità per l'intero anno scolastico.

SEMPLIFICAZIONE

CONTROLLI

RESPONSABILITA'

Art. 71 (R) Modalità dei controlli

1. Le amministrazioni procedenti sono tenute ad effettuare **idonei controlli, anche a campione** in misura proporzionale al rischio e all'entità del beneficio, e nei casi di ragionevole dubbio, sulla veridicità delle dichiarazioni di cui agli articoli 46 e 47, anche successivamente all'erogazione dei benefici, comunque denominati, per i quali sono rese le dichiarazioni. (L)

(comma così sostituito dall'art. 264, comma 2, lettera a), legge n. 77 del 2020)

2. I controlli riguardanti dichiarazioni sostitutive di certificazione sono effettuati dall'amministrazione procedente con le modalità di cui all'articolo 43 **consultando direttamente gli archivi dell'amministrazione certificante ovvero richiedendo alla medesima**, anche attraverso strumenti informatici o telematici, conferma scritta della corrispondenza di quanto dichiarato con le risultanze dei registri da questa custoditi. (R)

3. Qualora le dichiarazioni di cui agli articoli 46 e 47 presentino delle **irregolarità o delle omissioni rilevabili d'ufficio, non costituenti falsità**, il funzionario competente a ricevere la documentazione dà notizia all'interessato di tale irregolarità. Questi è tenuto alla regolarizzazione o al completamento della dichiarazione; in mancanza il procedimento non ha seguito. (R)

Art. 71 (R) Modalità dei controlli

4. Qualora il controllo riguardi **dichiarazioni sostitutive presentate ai privati** di cui all'articolo 2, l'amministrazione competente per il rilascio della relativa certificazione, è tenuta a fornire, su richiesta del soggetto privato corredata dal consenso del dichiarante, **conferma scritta**, anche attraverso l'uso di strumenti informatici o telematici, della corrispondenza di quanto dichiarato con le risultanze dei dati da essa custoditi.

(comma così modificato dall'art. 30-bis della legge n. 120 del 2020)

Art. 72 (L) Responsabilità in materia di accertamento d'ufficio e di esecuzione dei controlli

1. Ai fini dell'accertamento d'ufficio di cui all'articolo 43, dei controlli di cui all'articolo 71, le amministrazioni certificanti individuano un **ufficio responsabile per tutte le attività** volte a gestire, garantire e verificare la trasmissione dei dati o l'accesso diretto agli stessi da parte delle amministrazioni procedenti.

(comma così modificato dall'art. 39, comma 5, lettera b), legge n. 108 del 2021)

2. Le amministrazioni certificanti, per il tramite dell'ufficio di cui al comma 1, individuano e rendono note, attraverso la pubblicazione sul sito istituzionale dell'amministrazione, le misure organizzative adottate per l'efficiente, efficace e tempestiva acquisizione d'ufficio dei dati e per l'effettuazione dei controlli medesimi, nonché le modalità per la loro esecuzione.

3. **La mancata risposta alle richieste di controllo entro trenta giorni** costituisce violazione dei doveri d'ufficio e viene in ogni caso presa in considerazione ai fini della misurazione e della valutazione della performance individuale dei responsabili dell'omissione.

Art. 73 (L) Assenza di responsabilità della pubblica amministrazione

1. Le pubbliche amministrazioni e i loro dipendenti, salvi i casi di dolo o colpa grave, sono **esenti da ogni responsabilità per gli atti emanati**, quando l'emanazione sia conseguenza di false dichiarazioni o di documenti falsi o contenenti dati non più rispondenti a verità, prodotti dall'interessato o da terzi.

Art. 74 (L-R) Violazione dei doveri d'ufficio

1. **Costituisce violazione dei doveri d'ufficio** la mancata accettazione delle dichiarazioni sostitutive di certificazione o di atto di notorietà rese a norma delle disposizioni del presente testo unico. (L)
2. Costituiscono altresì violazioni dei doveri d'ufficio:
 - a) la richiesta e l'accettazione di certificati o di atti di notorietà; (L)
 - b) il rifiuto da parte del dipendente addetto di accettare l'attestazione di stati, qualità personali e fatti mediante l'esibizione di un documento di riconoscimento; (R)
 - c) la richiesta e la produzione, da parte rispettivamente degli ufficiali di stato civile e dei direttori sanitari, del certificato di assistenza al parto ai fini della formazione dell'atto di nascita; (R)
 - c-bis) il rilascio di certificati non conformi a quanto previsto all'articolo 40, comma 02. (L)

Art. 75 (R) Decadenza dai benefici

1. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 76, qualora dal controllo di cui all'articolo 71 emerga la **non veridicità del contenuto della dichiarazione**, il dichiarante **decade** dai benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera.

1-bis. La dichiarazione mendace comporta, altresì, la **revoca degli eventuali benefici già erogati nonché il divieto di accesso a contributi, finanziamenti e agevolazioni per un periodo di 2 anni** decorrenti da quando l'amministrazione ha adottato l'atto di decadenza. Restano comunque fermi gli interventi, anche economici, in favore dei minori e per le situazioni familiari e sociali di particolare disagio. (L)
(comma aggiunto dall'art. 264, comma 2, lettera a), legge n. 77 del 2020)

Art. 76 (L) Norme penali

1. Chiunque rilascia dichiarazioni mendaci, forma atti falsi o ne fa uso nei casi previsti dal presente testo unico è **punito ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia**. La sanzione ordinariamente prevista dal codice penale è **umentata da un terzo alla metà**.
(comma così modificato dall'art. 264, comma 2, lettera a), legge n. 77 del 2020)
2. **Lesibizione di un atto contenente dati non più rispondenti a verità** equivale ad uso di atto falso.
3. Le dichiarazioni sostitutive rese ai sensi degli articoli 46 e 47 e le dichiarazioni rese per conto delle persone indicate nell'articolo 4, comma 2, sono considerate come fatte a pubblico ufficiale.
4. Se i reati indicati nei commi 1, 2 e 3 sono commessi per ottenere la nomina ad un pubblico ufficio o l'autorizzazione all'esercizio di una professione o arte, il giudice, nei casi più gravi, può applicare l'interdizione temporanea dai pubblici uffici o dalla professione e arte.

L. 07/08/1990, n. 241

**Nuove norme in materia di
procedimento amministrativo e di
diritto di accesso ai documenti
amministrativi.**

Art. 18 Autocertificazione


1. Le amministrazioni adottano le misure organizzative idonee a garantire l'applicazione delle disposizioni in materia di autocertificazione e di presentazione di atti e documenti da parte di cittadini a pubbliche amministrazioni di cui al **decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445**.
2. I documenti attestanti atti, fatti, qualità e stati soggettivi, necessari per l'istruttoria del procedimento, sono acquisiti d'ufficio quando sono in possesso dell'amministrazione procedente, ovvero sono detenuti, istituzionalmente, da altre pubbliche amministrazioni. L'amministrazione procedente può richiedere agli interessati i **solì elementi necessari** per la ricerca dei documenti.
3. Parimenti sono accertati **d'ufficio** dal responsabile del procedimento i fatti, gli stati e le qualità che la stessa amministrazione procedente o altra pubblica amministrazione è tenuta a certificare.

Art. 18 Autocertificazione

3-bis. Nei procedimenti avviati su istanza di parte, che hanno ad oggetto l'erogazione di **benefici economici** comunque denominati, indennità, prestazioni previdenziali e assistenziali, erogazioni, contributi, sovvenzioni, finanziamenti, prestiti, agevolazioni, da parte di pubbliche amministrazioni ovvero il rilascio di autorizzazioni e nulla osta comunque denominati, le dichiarazioni di cui agli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, ovvero l'acquisizione di dati e documenti di cui ai commi 2 e 3, **sostituiscono ogni tipo di documentazione** comprovante tutti i requisiti soggettivi ed oggettivi richiesti dalla normativa di riferimento, fatto comunque salvo il rispetto delle disposizioni del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159.

SEMPLIFICAZIONE INFORMATICA

**DPR
445/2000**




**Dlgs
82/2005**

Art. 3-bis. (Uso della telematica)

1. Per conseguire maggiore efficienza nella loro attività, le amministrazioni pubbliche agiscono **mediante strumenti informatici e telematici** , **nei rapporti interni, tra le diverse amministrazioni e tra queste e i privati.**

PEC




1

Documento informatico



Copia informatica di documento analogico ottenuto da scansione

2



3

Duplicato informatico



Copia informatica di documento informatico

4

**Piano Triennale
per l'informatica**
nella Pubblica
Amministrazione



**Accesso
documentale e
civico**

Scia e autocertificazione

A close-up photograph of a hand holding a silver pen, writing on a document. The word "SCIA" is overlaid in large, bold, red capital letters across the center of the image. The background is a blurred document with some faint lines and text.

SCIA

Art. 19. (Segnalazione certificata di inizio attività - SCIA)

1. **Ogni atto di autorizzazione, licenza, concessione non costitutiva, permesso o nulla osta** comunque denominato, comprese le domande per le iscrizioni in albi o ruoli richieste per l'esercizio di attività imprenditoriale, commerciale o artigianale il cui rilascio dipenda **esclusivamente dall'accertamento di requisiti e presupposti** richiesti dalla legge o da atti amministrativi a contenuto generale, e non sia previsto **alcun limite o contingente complessivo** o specifici **strumenti di programmazione settoriale** per il rilascio degli atti stessi,

Art. 19. (Segnalazione certificata di inizio attività - SCIA)

... è sostituito da una **segnalazione dell'interessato**, con la sola esclusione dei casi in cui sussistano **vincoli ambientali, paesaggistici o culturali** e degli atti rilasciati dalle amministrazioni preposte alla **difesa nazionale, alla pubblica sicurezza, all'immigrazione, all'asilo, alla cittadinanza, all'amministrazione della giustizia, all'amministrazione delle finanze**, ivi compresi gli atti concernenti le reti di acquisizione del gettito, anche derivante dal gioco, nonché di quelli previsti dalla normativa per le costruzioni in zone sismiche e di quelli imposti dalla normativa comunitaria.

Art. 19. (Segnalazione certificata di inizio attività - SCIA)

.... La segnalazione è corredata dalle **dichiarazioni sostitutive di certificazioni e dell'atto di notorietà** per quanto riguarda tutti gli stati, le qualità personali e i fatti previsti negli articoli 46 e 47 del testo unico di cui al d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, **nonché, ove espressamente previsto dalla normativa vigente, dalle attestazioni e asseverazioni di tecnici abilitati**, ovvero dalle dichiarazioni di conformità da parte dell'Agenzia delle imprese di cui all'articolo 38, comma 4, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, relative alla sussistenza dei requisiti e dei presupposti di cui al primo periodo; tali attestazioni e asseverazioni sono corredate dagli elaborati tecnici necessari per consentire le verifiche di competenza dell'amministrazione.

.....

Art. 19. (Segnalazione certificata di inizio attività - SCIA)

..... Nei casi in cui la normativa vigente prevede l'acquisizione di atti o pareri di organi o enti appositi, ovvero l'esecuzione di verifiche preventive, essi sono comunque sostituiti dalle autocertificazioni, attestazioni e asseverazioni o certificazioni di cui al presente comma, salve le verifiche successive degli organi e delle amministrazioni competenti.

Art. 19. (Segnalazione certificata di inizio attività - SCIA)

.... La segnalazione, corredata delle dichiarazioni, attestazioni e asseverazioni nonché dei relativi elaborati tecnici, può essere presentata a mezzo posta con raccomandata con avviso di ricevimento, ad eccezione dei procedimenti per cui è previsto l'utilizzo esclusivo della modalità telematica; in tal caso la segnalazione **si considera presentata al momento della ricezione da parte dell'amministrazione.**

2. L'attività oggetto della segnalazione **può essere iniziata**, anche nei casi di cui all'articolo 19-bis, comma 2, **dalla data della presentazione** della segnalazione all'amministrazione competente.

Art. 19. (Segnalazione certificata di inizio attività - SCIA)

3. L'amministrazione competente, **in caso di accertata carenza dei requisiti e dei presupposti** di cui al comma 1, nel termine di sessanta giorni dal ricevimento della segnalazione di cui al medesimo comma, adotta motivati provvedimenti di divieto di prosecuzione dell'attività e di rimozione degli eventuali effetti dannosi di essa.

Approfondimenti: Scia, DIA, denuncia inizio attività, dichiarazione di inizio attività, false dichiarazioni, asseverazioni, autocertificazioni, efficacia immediata


Art. 19. (Segnalazione certificata di inizio attività - SCIA)

.. Qualora **sia possibile conformare l'attività** intrapresa e i suoi effetti alla normativa vigente, l'amministrazione competente, con atto motivato, invita il privato a provvedere prescrivendo le misure necessarie con la fissazione di un termine **non inferiore a trenta giorni** per l'adozione di queste ultime. In difetto di adozione delle misure da parte del privato, decorso il suddetto termine, l'attività si intende vietata.

Art. 19. (Segnalazione certificata di inizio attività - SCIA)

.. Con lo stesso atto motivato, **in presenza di attestazioni** non veritiere o di pericolo per la tutela dell'interesse pubblico in materia di ambiente, paesaggio, beni culturali, salute, sicurezza pubblica o difesa nazionale, l'amministrazione dispone la **sospensione** dell'attività intrapresa. L'atto motivato **interrompe** il termine di cui al primo periodo, che ricomincia a decorrere dalla data in cui il privato comunica l'adozione delle suddette misure. In assenza di ulteriori provvedimenti, decorso lo stesso termine, **cessano gli effetti della sospensione** eventualmente adottata.

Segnalazione certificata di inizio attività (SCIA)



Art. 19. (Segnalazione certificata di inizio attività - SCIA)

4. **Decorso il termine** per l'adozione dei provvedimenti di cui al comma 3, primo periodo, ovvero di cui al comma 6-bis, l'amministrazione competente adotta comunque i provvedimenti previsti dal medesimo comma 3 in presenza delle condizioni previste dall'**articolo 21-nonies**.


... 6. **Ove il fatto non costituisca più grave reato**, chiunque, nelle dichiarazioni o attestazioni o asseverazioni che corredano la segnalazione di inizio attività, dichiara o attesta falsamente l'esistenza dei requisiti o dei presupposti di cui al comma 1 è **punito** con la reclusione da uno a tre anni..

Art. 19. (Segnalazione certificata di inizio attività - SCIA)

6-bis. Nei casi di Scia in materia **edilizia**, il termine di **sessanta giorni** di cui al primo periodo del comma 3 è ridotto a **trenta giorni**. Fatta salva l'applicazione delle disposizioni di cui al comma 4 e al comma 6, restano altresì ferme le disposizioni relative alla vigilanza sull'attività urbanistico-edilizia, alle responsabilità e alle sanzioni previste dal d.P.R. 6 giugno 2001, n. 380, e dalle leggi regionali.

Art. 19. (Segnalazione certificata di inizio attività - SCIA)

6-ter. La segnalazione certificata di inizio attività, la denuncia e la dichiarazione di inizio attività **non costituiscono provvedimenti taciti direttamente impugnabili**. Gli interessati possono sollecitare l'esercizio delle verifiche spettanti all'amministrazione e, in caso di inerzia, esperire esclusivamente l'azione di cui all'articolo 31, commi 1, 2 e 3 del decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104.



Art. 19-bis. (Concentrazione dei regimi amministrativi)

1. Sul sito istituzionale di ciascuna amministrazione è indicato lo **sportello unico, di regola telematico**, al quale presentare la SCIA, anche in caso di procedimenti connessi di competenza di altre amministrazioni ovvero di diverse articolazioni interne dell'amministrazione ricevente. Possono essere istituite più sedi di tale sportello, al solo scopo di garantire la pluralità dei punti di accesso sul territorio.

Art. 19-bis. (Concentrazione dei regimi amministrativi)

2. Se per lo svolgimento di un'attività soggetta a SCIA sono **necessarie altre SCIA, comunicazioni, attestazioni, asseverazioni e notifiche**, l'interessato presenta un'unica SCIA allo sportello di cui al comma 1. L'amministrazione che riceve la SCIA la trasmette immediatamente alle altre amministrazioni interessate al fine di consentire, **per quanto di loro competenza**, il controllo sulla sussistenza dei requisiti e dei presupposti per lo svolgimento dell'attività e la presentazione, almeno cinque giorni prima della scadenza dei termini di cui all'articolo 19, commi 3 e 6-bis, di eventuali proposte motivate per l'adozione dei provvedimenti ivi previsti.

Art. 19-bis. (Concentrazione dei regimi amministrativi)

3. Nel caso in cui l'attività oggetto di SCIA è **condizionata all'acquisizione di atti di assenso** comunque denominati o pareri di altri uffici e amministrazioni, ovvero all'esecuzione di verifiche preventive, l'interessato presenta allo sportello di cui al comma 1 la relativa istanza, a seguito della quale è rilasciata ricevuta ai sensi dell'articolo 18-bis. In tali casi, il termine per la convocazione della conferenza di cui all'articolo 14 decorre dalla data di presentazione dell'istanza e l'inizio dell'attività resta subordinato al rilascio degli atti medesimi, di cui lo sportello dà comunicazione all'interessato.

Silenzió assenso

Art. 20. (Silenzio assenso)

1. **Fatta salva l'applicazione dell'articolo 19**, nei **procedimenti ad istanza di parte** per il rilascio di provvedimenti amministrativi il silenzio dell'amministrazione competente equivale a provvedimento di accoglimento della domanda, **senza necessità di ulteriori istanze o diffide**, se la medesima amministrazione non comunica all'interessato, nel termine di cui all'articolo 2, commi 2 o 3, il provvedimento di diniego, ovvero non procede ai sensi del comma 2. Tali termini decorrono dalla data di ricevimento della domanda del privato.

2. L'amministrazione competente può indire, entro trenta giorni dalla presentazione dell'istanza di cui al comma 1, una **conferenza di servizi** ai sensi del capo IV, anche tenendo conto delle situazioni giuridiche soggettive dei controinteressati.

Art. 20. (Silenzio assenso)

2-bis. Nei casi in cui il silenzio dell'amministrazione equivale a provvedimento di accoglimento ai sensi del comma 1, **fermi restando gli effetti comunque intervenuti del silenzio assenso**, l'amministrazione è tenuta, su richiesta del privato, a rilasciare, in via telematica, un'attestazione circa il decorso dei termini del procedimento e pertanto dell'intervenuto accoglimento della domanda ai sensi del presente articolo. Decorsi inutilmente dieci giorni dalla richiesta, l'attestazione è sostituita da una dichiarazione del privato ai sensi dell'art. 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.

3. Nei casi in cui il silenzio dell'amministrazione equivale ad accoglimento della domanda, **l'amministrazione competente può assumere determinazioni in via di autotutela, ai sensi degli articoli 21-quinquies e 21-nonies.**

Art. 20. (Silenzio assenso)

4. Le disposizioni del presente articolo **non si applicano** agli atti e procedimenti riguardanti il patrimonio culturale e paesaggistico, l'ambiente, la tutela dal rischio idrogeologico, la difesa nazionale, la pubblica sicurezza e l'immigrazione, l'immigrazione, l'asilo e la cittadinanza, la salute e la pubblica incolumità, ai casi in cui la normativa comunitaria impone l'adozione di provvedimenti amministrativi formali, ai casi in cui la legge qualifica il silenzio dell'amministrazione come rigetto dell'istanza, nonché agli atti e procedimenti individuati con uno o più decreti del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro per la funzione pubblica, di concerto con i Ministri competenti.

Art. 20. (Silenzio assenso)

5. Si applicano gli **articoli 2, comma 7, e 10-bis**.

5-bis. Ogni controversia relativa all'applicazione del presente articolo è devoluta alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo.

Art. 17-bis Effetti del silenzio e dell'inerzia nei rapporti tra amministrazioni pubbliche e tra amministrazioni pubbliche e gestori di beni o servizi pubblici

1. Nei casi in cui è prevista l'acquisizione di **assensi, concerti o nulla osta comunque denominati di amministrazioni pubbliche e di gestori di beni o servizi pubblici**, per l'adozione di provvedimenti normativi e amministrativi di competenza di altre amministrazioni pubbliche, le amministrazioni o i gestori competenti comunicano il proprio assenso, concerto o nulla osta entro **trenta giorni** dal ricevimento dello **schema di provvedimento**, corredato della relativa **documentazione**, da parte dell'amministrazione procedente. Esclusi i casi di cui al comma 3, quando per l'adozione di provvedimenti normativi e amministrativi è prevista la proposta di una o più amministrazioni pubbliche diverse da quella competente ad adottare l'atto, la proposta stessa è trasmessa entro trenta giorni dal ricevimento della richiesta da parte di quest'ultima amministrazione. Il termine è **interrotto** qualora l'amministrazione o il gestore che deve rendere il proprio assenso, concerto o nulla osta rappresenti **esigenze istruttorie o richieste di modifica, motivate e formulate in modo puntuale nel termine stesso**.

Art. 17-bis Effetti del silenzio e dell'inerzia nei rapporti tra amministrazioni pubbliche e tra amministrazioni pubbliche e gestori di beni o servizi pubblici

... In tal caso, l'assenso, il concerto o il nulla osta è reso **nei successivi trenta giorni** dalla ricezione degli elementi istruttori o dello schema di provvedimento; lo stesso termine si applica qualora dette esigenze istruttorie siano rappresentate dall'amministrazione proponente nei casi di cui al secondo periodo. **Non sono ammesse ulteriori interruzioni di termini.**

Art. 17-bis Effetti del silenzio e dell'inerzia nei rapporti tra amministrazioni pubbliche e tra amministrazioni pubbliche e gestori di beni o servizi pubblici

2. **Decorsi i termini** di cui al comma 1 senza che sia stato comunicato l'assenso, il concerto o il nulla osta, **lo stesso si intende acquisito**. Esclusi i casi di cui al comma 3, qualora la proposta non sia trasmessa nei termini di cui al comma 1, secondo periodo, l'amministrazione competente può comunque procedere. In tal caso, lo schema di provvedimento, corredato della relativa documentazione, è trasmesso all'amministrazione che avrebbe dovuto formulare la proposta per acquisirne l'assenso ai sensi del presente articolo. In caso di mancato accordo tra le amministrazioni statali coinvolte nei procedimenti di cui al comma 1, il Presidente del Consiglio dei ministri, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, decide sulle modifiche da apportare allo schema di provvedimento.

Art. 17-bis Effetti del silenzio e dell'inerzia nei rapporti tra amministrazioni pubbliche e tra amministrazioni pubbliche e gestori di beni o servizi pubblici

3. Le disposizioni dei commi 1 e 2 **si applicano anche ai casi** in cui è prevista l'acquisizione di assensi, concerti o nulla osta comunque denominati di amministrazioni preposte alla tutela ambientale, paesaggistico-territoriale, dei beni culturali e della salute dei cittadini, per l'adozione di provvedimenti normativi e amministrativi di competenza di amministrazioni pubbliche. In tali casi, ove disposizioni di legge o i provvedimenti di cui all'articolo 2 non prevedano un termine diverso, il termine entro il quale le amministrazioni competenti comunicano il proprio assenso, concerto o nulla osta è di **novanta giorni** dal ricevimento della richiesta da parte dell'amministrazione procedente. Decorsi i suddetti termini senza che sia stato comunicato l'assenso, il concerto o il nulla osta, lo stesso si intende acquisito.

4. Le disposizioni del presente articolo **non si applicano** nei casi in cui disposizioni del **diritto dell'Unione europea** richiedano l'adozione di provvedimenti espressi.

Conferenza di servizi



Preliminare

Istruttoria

Decisoria



Preliminare

Art. 14. (Conferenze di servizi)

3. **Per progetti di particolare complessità e di insediamenti produttivi di beni e servizi** l'amministrazione procedente, su motivata richiesta dell'interessato, corredata da uno studio di fattibilità, **può** indire una conferenza **preliminare** finalizzata a indicare al richiedente, prima della presentazione di una istanza o di un progetto definitivo, le condizioni per ottenere, alla loro presentazione, i necessari pareri, intese, concerti, nulla osta, autorizzazioni, concessioni o altri atti di assenso, comunque denominati. L'amministrazione procedente, se ritiene di accogliere la richiesta motivata di indizione della conferenza, la indice entro cinque giorni lavorativi dalla ricezione della richiesta stessa. La conferenza preliminare si svolge secondo le disposizioni dell'articolo 14-bis, con abbreviazione dei termini fino alla metà. Le amministrazioni coinvolte esprimono le proprie determinazioni sulla base della documentazione prodotta dall'interessato.



Istruttoria

Art. 14. (Conferenze di servizi)

1. La conferenza di servizi **istruttoria può** essere indetta dall'amministrazione procedente, anche su richiesta di altra amministrazione coinvolta nel procedimento o del privato interessato, quando lo ritenga **opportuno** per effettuare un esame contestuale degli interessi pubblici coinvolti in un procedimento amministrativo, ovvero in più procedimenti amministrativi connessi, riguardanti medesime attività o risultati. Tale conferenza si svolge con le modalità previste dall'articolo 14-bis o con modalità diverse, definite dall'amministrazione procedente.



Decisoria

Art. 14. (Conferenze di servizi)

2. La conferenza di servizi **decisoria è sempre indetta** dall'amministrazione procedente quando la conclusione positiva del procedimento è subordinata all'acquisizione di più **pareri, intese, concerti, nulla osta o altri atti di assenso, comunque denominati, resi da diverse amministrazioni, inclusi i gestori di beni o servizi pubblici**. Quando l'attività del privato sia subordinata a più atti di assenso, comunque denominati, da adottare a conclusione di distinti procedimenti, di competenza di diverse amministrazioni pubbliche, la conferenza di servizi è convocata, anche su richiesta dell'interessato, da una delle amministrazioni procedenti.

Art. 14. (Conferenze di servizi)

3. Scaduto il termine entro il quale le amministrazioni devono rendere le proprie determinazioni, l'amministrazione procedente le trasmette, entro cinque giorni, al richiedente. Ove si sia svolta la conferenza preliminare, l'amministrazione procedente, ricevuta l'istanza o il progetto definitivo, indice la conferenza simultanea nei termini e con le modalità di cui agli articoli 14-bis, comma 7, e 14-ter e, in sede di conferenza simultanea, le determinazioni espresse in sede di conferenza preliminare possono essere motivatamente modificate o integrate solo in presenza di significativi elementi emersi nel successivo procedimento anche a seguito delle osservazioni degli interessati sul progetto definitivo. Nelle procedure di realizzazione di opere pubbliche o di interesse pubblico, la conferenza di servizi si esprime sul progetto di fattibilità tecnica ed economica, al fine di indicare le condizioni per ottenere, sul progetto definitivo, le intese, i pareri, le concessioni, le autorizzazioni, le licenze, i nullaosta e gli assensi, comunque denominati, richiesti dalla normativa vigente.

Art. 14. (Conferenze di servizi)

4. **Qualora un progetto sia sottoposto a valutazione di impatto ambientale** di competenza regionale, tutte le autorizzazioni, intese, concessioni, licenze, pareri, concerti, nulla osta e assensi comunque denominati, necessari alla realizzazione del medesimo progetto, vengono acquisiti nell'ambito della conferenza di servizi, convocata in modalità sincrona ai sensi dell'articolo 14-ter, secondo quanto previsto dall'articolo 27-bis del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.

5. L'indizione della conferenza è comunicata ai soggetti di cui all'articolo 7, i quali possono intervenire nel procedimento ai sensi dell'articolo 9.

Conferenze di servizi

Preliminare

Istruttoria

Decisoria

Semplificata
asincrona

Simultanea
sincrona

Esito

Rimedi



Art. 14-bis. (Conferenza semplificata)

1. La conferenza decisoria di cui all'articolo 14, comma 2, si svolge **in forma semplificata e in modalità asincrona**, salvo i casi di cui ai commi 6 e 7. Le comunicazioni avvengono secondo le modalità previste dall'articolo 47 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82.

2. La conferenza è indetta dall'amministrazione procedente **entro cinque giorni lavorativi dall'inizio del procedimento d'ufficio o dal ricevimento della domanda**, se il procedimento è ad iniziativa di parte. A tal fine l'amministrazione procedente comunica alle altre amministrazioni interessate:

Art. 14-bis. (Conferenza semplificata)

a) **l'oggetto** della determinazione da assumere, l'istanza e la relativa documentazione ovvero le credenziali per l'accesso telematico alle informazioni e ai documenti utili ai fini dello svolgimento dell'istruttoria;

Art. 14-bis. (Conferenza semplificata)

b) il **termine perentorio, non superiore a quindici giorni**, entro il quale le amministrazioni coinvolte possono richiedere, ai sensi dell'articolo 2, comma 7, integrazioni documentali o chiarimenti relativi a fatti, stati o qualità non attestati in documenti già in possesso dell'amministrazione stessa o non direttamente acquisibili presso altre pubbliche amministrazioni;

Art. 14-bis. (Conferenza semplificata)

c) **il termine perentorio, comunque non superiore a quarantacinque giorni, entro il quale le amministrazioni coinvolte devono rendere le proprie determinazioni** relative alla decisione oggetto della conferenza, fermo restando l'obbligo di rispettare il termine finale di conclusione del procedimento. Se tra le suddette amministrazioni vi sono amministrazioni preposte alla tutela ambientale, paesaggistico-territoriale, dei beni culturali, o alla tutela della salute dei cittadini, ove disposizioni di legge o i provvedimenti di cui all'articolo 2 non prevedano un termine diverso, il suddetto termine è fissato in **novanta giorni**;

Art. 14-bis. (Conferenza semplificata)

d) **data della eventuale riunione in modalità sincrona** di cui all'articolo 14-ter, da tenersi entro dieci giorni dalla scadenza del termine di cui alla lettera c), fermo restando l'obbligo di rispettare il termine finale di conclusione del procedimento.

Art. 14-bis. (Conferenza semplificata)

3. Entro il termine di cui al comma 2, lettera c), le amministrazioni coinvolte rendono le proprie determinazioni, relative alla decisione oggetto della conferenza. Tali determinazioni, **congruamente motivate**, sono formulate in termini di **assenso o dissenso** e indicano, ove possibile, le **modifiche eventualmente necessarie** ai fini dell'assenso.


Art. 14-bis. (Conferenza semplificata)

.... Le prescrizioni o condizioni eventualmente indicate ai fini dell'assenso o del superamento del dissenso sono espresse **in modo chiaro e analitico** e specificano se sono relative a un vincolo derivante da una disposizione normativa o da un atto amministrativo generale ovvero discrezionalmente apposte per la migliore tutela dell'interesse pubblico.

Art. 14-bis. (Conferenza semplificata)

4. Fatti salvi i casi in cui disposizioni del diritto dell'Unione europea richiedono l'adozione di provvedimenti espressi, la mancata comunicazione della determinazione entro il termine di cui al comma 2, lettera c), ovvero la comunicazione di una determinazione priva dei requisiti previsti dal comma 3, **equivalgono ad assenso senza condizioni**. Restano ferme le responsabilità dell'amministrazione, nonché quelle dei singoli dipendenti nei confronti dell'amministrazione, per l'assenso reso, allorché implicito.

Conferenza di servizi



Art. 14-bis. (Conferenza semplificata)

5. **Scaduto il termine di cui al comma 2, lettera c), l'amministrazione procedente adotta, entro cinque giorni lavorativi, la determinazione motivata di conclusione positiva della conferenza,** con gli effetti di cui all'articolo 14-quater, qualora abbia acquisito esclusivamente atti di assenso non condizionato, anche implicito, ovvero qualora ritenga, sentiti i privati e le altre amministrazioni interessate, che le condizioni e prescrizioni eventualmente indicate dalle amministrazioni ai fini dell'assenso o del superamento del dissenso possano essere accolte senza necessità di apportare modifiche sostanziali alla decisione oggetto della conferenza. **Qualora abbia acquisito uno o più atti di dissenso che non ritenga superabili, l'amministrazione procedente adotta, entro il medesimo termine, la determinazione di conclusione negativa** della conferenza che produce l'effetto del rigetto della domanda. ...

Art. 14-bis. (Conferenza semplificata)

5. Nei procedimenti a istanza di parte la suddetta determinazione produce gli effetti della comunicazione di cui all'**articolo 10-bis**. L'amministrazione procedente trasmette alle altre amministrazioni coinvolte le eventuali osservazioni presentate nel termine di cui al suddetto articolo e procede ai sensi del comma 2. Dell'eventuale mancato accoglimento di tali osservazioni è data ragione nell'ulteriore determinazione di conclusione della conferenza.

6. **Fuori dei casi** di cui al comma 5, l'amministrazione procedente, ai fini dell'esame contestuale degli interessi coinvolti, svolge, nella data fissata ai sensi del comma 2, lettera d), la **riunione della conferenza in modalità sincrona**, ai sensi dell'articolo 14-ter.

Art. 14-bis. (Conferenza semplificata)

7. Ove necessario, in relazione alla particolare complessità della determinazione da assumere, **l'amministrazione procedente può comunque procedere direttamente in forma simultanea e in modalità sincrona**, ai sensi dell'articolo 14-ter. In tal caso indice la conferenza comunicando alle altre amministrazioni le informazioni di cui alle lettere a) e b) del comma 2 e convocando la riunione entro i successivi quarantacinque giorni. L'amministrazione procedente può altresì procedere in forma simultanea e in modalità sincrona su richiesta motivata delle altre amministrazioni o del privato interessato avanzata entro il termine perentorio di cui al comma 2, lettera b). In tal caso la riunione è convocata nei successivi quarantacinque giorni.

Art. 14-ter. (Conferenza simultanea)

1. **La prima riunione della conferenza di servizi in forma simultanea e in modalità sincrona** si svolge nella data previamente comunicata ai sensi dell'articolo 14-bis, comma 2, lettera d), ovvero nella data fissata ai sensi dell'articolo 14-bis, comma 7, con la **partecipazione contestuale, ove possibile anche in via telematica, dei rappresentanti delle amministrazioni competenti.**

2. I lavori della conferenza **si concludono non oltre quarantacinque giorni decorrenti dalla data della riunione** di cui al comma 1. Nei casi di cui all'articolo 14-bis, comma 7, qualora siano coinvolte amministrazioni preposte alla tutela ambientale, paesaggistico-territoriale, dei beni culturali e della salute dei cittadini, il termine è fissato in novanta giorni. Resta fermo l'obbligo di rispettare il termine finale di conclusione del procedimento.

Art. 14-ter. (Conferenza simultanea)

3. **Ciascun ente o amministrazione convocato alla riunione è rappresentato da un unico soggetto abilitato ad esprimere definitivamente e in modo univoco e vincolante la posizione dell'amministrazione stessa su tutte le decisioni** di competenza della conferenza, anche indicando le modifiche progettuali eventualmente necessarie ai fini dell'assenso.

Art. 14-ter. (Conferenza simultanea)

4. Ove alla conferenza partecipino anche amministrazioni non statali, le amministrazioni statali sono rappresentate da un **unico soggetto abilitato ad esprimere definitivamente in modo univoco e vincolante la posizione di tutte le predette amministrazioni**, nominato, anche preventivamente per determinate materie o determinati periodi di tempo, dal Presidente del Consiglio dei ministri, ovvero, ove si tratti soltanto di amministrazioni periferiche, dal Prefetto. Ferma restando l'attribuzione del potere di rappresentanza al suddetto soggetto, le singole amministrazioni statali possono comunque intervenire ai lavori della conferenza in funzione di supporto. Le amministrazioni di cui all'articolo 14-quinquies, comma 1, prima della conclusione dei lavori della conferenza, possono esprimere al suddetto rappresentante il proprio dissenso ai fini di cui allo stesso comma.

Art. 14-ter. (Conferenza simultanea)

5. Ciascuna regione e ciascun ente locale definisce autonomamente le modalità di designazione del rappresentante unico di tutte le amministrazioni riconducibili alla stessa regione o allo stesso ente locale nonché l'eventuale partecipazione delle suddette amministrazioni ai lavori della conferenza.

6. **Alle riunioni della conferenza possono essere invitati gli interessati**, inclusi i soggetti proponenti il progetto eventualmente dedotto in conferenza.

Art. 14-ter. (Conferenza simultanea)

7. **All'esito dell'ultima riunione, e comunque non oltre il termine di cui al comma 2, l'amministrazione procedente adotta la determinazione** motivata di conclusione della conferenza, con gli effetti di cui all'articolo 14-quater, sulla base delle posizioni prevalenti espresse dalle amministrazioni partecipanti alla conferenza tramite i rispettivi rappresentanti. Si considera acquisito l'assenso senza condizioni delle amministrazioni il cui rappresentante non abbia partecipato alle riunioni ovvero, pur partecipandovi, non abbia espresso ai sensi del comma 3 la propria posizione, ovvero abbia espresso un dissenso non motivato o riferito a questioni che non costituiscono oggetto della conferenza.

Art. 14-quater. (Decisione della conferenza di servizi)

1. **La determinazione motivata di conclusione della conferenza, adottata dall'amministrazione procedente all'esito della stessa, sostituisce a ogni effetto tutti gli atti di assenso, comunque denominati, di competenza delle amministrazioni e dei gestori di beni o servizi pubblici interessati.**

2. Le amministrazioni i cui atti sono sostituiti dalla determinazione motivata di conclusione della conferenza **possono sollecitare con congrua motivazione l'amministrazione procedente ad assumere, previa indizione di una nuova conferenza, determinazioni in via di autotutela** ai sensi dell'articolo 21-nonies. Possono altresì sollecitarla, purché abbiano partecipato, anche per il tramite del rappresentante di cui ai commi 4 e 5 dell'articolo 14-ter, alla conferenza di servizi o si siano espresse nei termini, ad assumere determinazioni in via di autotutela ai sensi dell'articolo 21-quinquies.

Art. 14-quater. (Decisione della conferenza di servizi)

3. In caso di **approvazione unanime, la determinazione di cui al comma 1 è immediatamente efficace.** In caso di approvazione **sulla base delle posizioni prevalenti, l'efficacia della determinazione è sospesa** ove siano stati espressi dissensi qualificati ai sensi dell'articolo 14-quinquies e per il periodo utile all'esperimento dei rimedi ivi previsti.

4. I termini di efficacia di tutti i pareri, autorizzazioni, concessioni, nulla osta o atti di assenso comunque denominati

Art. 14-quinquies. (Rimedi per le amministrazioni dissenzienti)

1. **Avverso la determinazione motivata di conclusione della conferenza, entro 10 giorni dalla sua comunicazione, le amministrazioni preposte** alla tutela ambientale, paesaggistico-territoriale, dei beni culturali o alla tutela della salute e della pubblica incolumità dei cittadini possono proporre **opposizione al Presidente del Consiglio** dei ministri a condizione che abbiano espresso in modo inequivoco il proprio motivato dissenso prima della conclusione dei lavori della conferenza. Per le amministrazioni statali l'opposizione è proposta dal Ministro competente.

2. Possono altresì proporre opposizione le amministrazioni delle regioni o delle province autonome di Trento e di Bolzano, il cui rappresentante, intervenendo in una materia spettante alla rispettiva competenza, abbia manifestato un dissenso motivato in seno alla conferenza.

Art. 14-quinquies. (Rimedi per le amministrazioni dissenzienti)

3. La proposizione dell'opposizione sospende l'efficacia della determinazione motivata di conclusione della conferenza.

4. La Presidenza del Consiglio dei ministri indice, per una data non posteriore al quindicesimo giorno successivo alla ricezione dell'opposizione, una riunione con la partecipazione delle amministrazioni che hanno espresso il dissenso e delle altre amministrazioni che hanno partecipato alla conferenza. In tale riunione i partecipanti formulano proposte, in attuazione del principio di leale collaborazione, per l'individuazione di una soluzione condivisa, che sostituisca la determinazione motivata di conclusione della conferenza con i medesimi effetti.

Art. 14-quinquies. (Rimedi per le amministrazioni dissenzienti)

5. Qualora alla conferenza di servizi abbiano partecipato amministrazioni delle regioni o delle province autonome di Trento e di Bolzano, e l'intesa non venga raggiunta nella riunione di cui al comma 4, può essere indetta, entro i successivi quindici giorni, una seconda riunione, che si svolge con le medesime modalità e allo stesso fine.

Art. 14-quinquies. (Rimedi per le amministrazioni dissenzienti)

6. Qualora all'esito delle riunioni di cui ai commi 4 e 5 sia raggiunta un'intesa tra le amministrazioni partecipanti, **l'amministrazione procedente adotta una nuova determinazione motivata di conclusione della conferenza**. Qualora all'esito delle suddette riunioni, e comunque non oltre quindici giorni dallo svolgimento della riunione, l'intesa non sia raggiunta, la questione è rimessa al Consiglio dei ministri. La questione è posta, di norma, all'ordine del giorno della prima riunione del Consiglio dei ministri successiva alla scadenza del termine per raggiungere l'intesa. Alla riunione del Consiglio dei ministri possono partecipare i Presidenti delle regioni o delle province autonome interessate. Qualora il Consiglio dei ministri non accolga l'opposizione, la determinazione motivata di conclusione della conferenza acquisisce definitivamente efficacia. Il Consiglio dei ministri può accogliere parzialmente l'opposizione, modificando di conseguenza il contenuto della determinazione di conclusione della conferenza, anche in considerazione degli esiti delle riunioni di cui ai commi 4 e 5.

Art. 14-quinquies. (Rimedi per le amministrazioni dissenzienti)

7. Restano ferme le attribuzioni e le prerogative riconosciute alle regioni a statuto speciale e alle province autonome di Trento e Bolzano dagli statuti speciali di autonomia e dalle relative norme di attuazione.

Conferenza di servizi e leggi di settore

D.L. 31/03/2023, n. 35

Disposizioni urgenti per la realizzazione del collegamento stabile tra la Sicilia e la Calabria.

4. All'esito del procedimento di cui al comma 3, la società concessionaria trasmette tempestivamente il progetto definitivo e la relazione di cui al comma 2 al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti che indice e presiede una conferenza di servizi alla quale partecipano le amministrazioni statali e gli enti territoriali interessati dalla realizzazione dell'opera. La predetta documentazione è contestualmente trasmessa, unitamente alla documentazione di cui all'articolo 23, comma 1, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, ad eccezione di quella prevista dalla lettera g) del medesimo articolo, all'autorità competente, ai fini della valutazione di impatto ambientale, che si svolge nei tempi e con le modalità di cui al comma 6.

D.Lgs. 31/03/2023, n. 36

Codice dei contratti pubblici in attuazione dell'articolo 1 della legge 21 giugno 2022, n. 78, recante delega al Governo in materia di contratti pubblici.

3. La stazione appaltante o l'ente concedente convoca, ai fini dell'approvazione del progetto di fattibilità tecnica ed economica nonché della localizzazione dell'opera, una conferenza di servizi semplificata ai sensi dell'articolo 14-bis della legge 7 agosto 1990, n. 241 a cui partecipano tutte le amministrazioni interessate, ivi comprese le regioni, le province autonome, i comuni incisi dall'opera e le amministrazioni preposte alla tutela ambientale, del patrimonio culturale, del paesaggio e della salute.

D.Lgs. 31/03/2023, n. 36

Codice dei contratti pubblici in attuazione dell'articolo 1 della legge 21 giugno 2022, n. 78, recante delega al Governo in materia di contratti pubblici.

Art. 38

8. Nel corso della conferenza di servizi sono acquisiti e valutati l'assoggettabilità alla verifica preventiva dell'interesse archeologico e della VIA valutazione di impatto ambientale, tenuto conto delle preminenti esigenze di appaltabilità dell'opera e di certezza dei tempi di realizzazione, l'esito dell'eventuale dibattito pubblico, nonché, per le opere pubbliche di interesse statale, il parere di cui ai commi 4 e 5. Le risultanze della valutazione di assoggettabilità alla verifica preventiva dell'interesse archeologico sono acquisite nel corso della conferenza dei servizi di cui al comma 3 e sono corredate, qualora non emerga la sussistenza di un interesse archeologico, delle eventuali prescrizioni relative alle attività di assistenza archeologica in corso d'opera. Qualora dalla valutazione di assoggettabilità alla verifica preventiva dell'interesse archeologico emerga l'esistenza di un interesse archeologico, il soprintendente procede ai sensi dell'allegato I.8, tenuto conto del cronoprogramma dell'opera. Gli esiti della valutazione di impatto ambientale sono comunicati dall'autorità competente alle altre amministrazioni che partecipano alla conferenza di servizi. Qualora si sia svolto il dibattito pubblico, è escluso il ricorso all'inchiesta pubblica o ad altra forma di consultazione del pubblico.

D.Lgs. 31/03/2023, n. 36

Codice dei contratti pubblici in attuazione dell'articolo 1 della legge 21 giugno 2022, n. 78, recante delega al Governo in materia di contratti pubblici.

Art. 38

9. La conferenza di servizi si conclude nel termine di sessanta giorni dalla sua convocazione, prorogabile, su richiesta motivata delle amministrazioni preposte alla tutela degli interessi di cui all'articolo 14-quinquies, comma 1, della legge n. 241 del 1990, una sola volta per non più di dieci giorni. Si considera acquisito l'assenso delle amministrazioni che non si sono espresse nel termine di conclusione della conferenza di servizi, di quelle assenti o che abbiano espresso un dissenso non motivato o riferito a questioni che non costituiscono oggetto della conferenza medesima.

D.Lgs. 31/03/2023, n. 36

Codice dei contratti pubblici in attuazione dell'articolo 1 della legge 21 giugno 2022, n. 78, recante delega al Governo in materia di contratti pubblici.

Art. 38

10. La determinazione conclusiva della conferenza di servizi, da adottarsi nei cinque giorni successivi alla scadenza del termine di cui al comma 9, approva il progetto e perfeziona ad ogni fine urbanistico ed edilizio l'intesa tra gli enti territoriali interessati anche ai fini della localizzazione dell'opera, della conformità urbanistica e paesaggistica dell'intervento, della risoluzione delle interferenze e delle relative opere mitigatrici e compensatrici. L'intesa tra gli enti interessati, in ordine alla localizzazione dell'opera, ha effetto di variante agli strumenti urbanistici vigenti. Essa comprende il provvedimento di valutazione di impatto ambientale, la valutazione di assoggettabilità alla verifica preventiva dell'interesse archeologico, i titoli abilitativi necessari, la dichiarazione di pubblica utilità e indifferibilità delle opere nonché il vincolo preordinato all'esproprio e consente la realizzazione di tutte le opere e attività previste nel progetto approvato. A tal fine, le comunicazioni agli interessati di cui all'articolo 14, comma 5, della legge n. 241 del 1990 tengono luogo della fase partecipativa di cui all'articolo 11 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di espropriazione per pubblica utilità di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 327 del 2001. Gli enti locali provvedono alle necessarie misure di salvaguardia delle aree interessate e delle relative fasce di rispetto e non possono autorizzare interventi edilizi incompatibili con la localizzazione dell'opera.

D.L. 24/02/2023, n. 13

Disposizioni urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e del Piano nazionale degli investimenti complementari al PNRR (PNC), nonché per l'attuazione delle politiche di coesione e della politica agricola comune.

Art. 14

5-quater. Gli esiti della valutazione di impatto ambientale sono trasmessi e comunicati dall'autorità competente alle altre amministrazioni che partecipano alla conferenza di servizi di cui al comma 5 e la determinazione conclusiva della conferenza comprende il provvedimento di valutazione di impatto ambientale. Tenuto conto delle preminenti esigenze di appaltabilità dell'opera e della sua realizzazione entro i termini previsti dal PNRR ovvero, in relazione agli interventi finanziati con le risorse del PNC, dal decreto di cui al comma 7 dell'articolo 1 del decreto-legge 6 maggio 2021, n. 59, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° luglio 2021, n. 101, resta ferma l'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 14-quinquies della legge n. 241 del 1990. ...

D.L. 18/11/2022, n. 176

Misure urgenti di sostegno nel settore energetico e di finanza pubblica.

Art. 10

3-bis. In considerazione della rilevanza nazionale dell'impianto dell'Autodromo di Monza e al fine di fronteggiare i ritardi derivanti dall'eccezionale contingenza energetica ed economica e il conseguente incremento dei prezzi delle materie prime, per gli interventi di ammodernamento relativi all'Autodromo di Monza di cui all'articolo 1, comma 446, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, e all'articolo 4, comma 3-ter, del decreto-legge 27 gennaio 2022, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2022, n. 25, in ragione della complessità dei medesimi interventi, è convocata la conferenza di servizi di cui all'articolo 14, comma 3, della legge 7 agosto 1990, n. 241. (40)

D.L. 09/08/2022, n. 115

Misure urgenti in materia di energia, emergenza idrica, politiche sociali e industriali.

Art. 33

9. Fatto salvo il rispetto dei termini previsti dall'articolo 32 per il caso di consultazioni transfrontaliere, entro dieci giorni dalla scadenza del termine per richiedere integrazioni di cui al comma 8 ovvero dalla data di ricevimento delle eventuali integrazioni documentali, l'autorità competente convoca una conferenza di servizi alla quale partecipano il proponente e tutte le Amministrazioni competenti o comunque potenzialmente interessate per il rilascio del provvedimento di VIA e dei titoli abilitativi necessari alla realizzazione e all'esercizio del progetto richiesti dal proponente. La conferenza di servizi è convocata in modalità sincrona e si svolge ai sensi dell'articolo 14-ter della legge 7 agosto 1990, n. 241. Il termine di conclusione della conferenza di servizi è di sessanta giorni decorrenti dalla data della prima riunione.

10. Ove siano richieste varianti al piano paesaggistico, necessarie per la realizzazione dei piani o dei programmi di cui al comma 1 e solo se il piano è stato elaborato d'intesa con lo Stato ai sensi degli articoli 135 e 143 del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, l'Amministrazione procedente, contestualmente alla convocazione della conferenza di servizi di cui al comma 9, invia al Ministero della cultura una richiesta di approvazione delle predette varianti. Il Ministero si esprime entro trenta giorni dalla richiesta. In caso di silenzio, l'approvazione è rimessa alla decisione del Consiglio dei ministri, che delibera entro il termine di venti giorni e comunica immediatamente le sue deliberazioni all'Amministrazione procedente. In caso di dissenso, si applica l'articolo 5, comma 2, lettera c-bis), della legge 23 agosto 1988, n. 400. In presenza di autorizzazione, l'amministrazione procedente dispone le conseguenti varianti agli strumenti di pianificazione nell'ambito del provvedimento di cui al comma 11.

D.L. 09/08/2022, n. 115

Misure urgenti in materia di energia, emergenza idrica, politiche sociali e industriali.

Art. 33

11. La determinazione motivata di conclusione della conferenza di servizi costituisce il provvedimento autorizzatorio unico accelerato regionale e comprende, recandone l'indicazione esplicita, i provvedimenti di VIA e tutti i titoli abilitativi rilasciati per la realizzazione e l'esercizio del progetto, nonché l'indicazione se uno o più titoli costituiscono variante agli strumenti di pianificazione e urbanistici e vincolo preordinato all'esproprio. Nel caso in cui il rilascio di titoli abilitativi settoriali sia compreso nell'ambito di un'autorizzazione unica, le amministrazioni competenti per i singoli atti di assenso partecipano alla conferenza e l'autorizzazione unica confluisce nel provvedimento autorizzatorio unico accelerato regionale.

**Conferenza di
servizi
e D.Lgs. 152/2006**

Art. 242

4. Sulla base delle risultanze della caratterizzazione, al sito è applicata la procedura di analisi del rischio sito specifica per la determinazione delle concentrazioni soglia di rischio (CSR). I criteri per l'applicazione della procedura di analisi di rischio sono stabiliti con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con i Ministri dello sviluppo economico e della salute entro il 30 giugno 2008. Nelle more dell'emanazione del predetto decreto, i criteri per l'applicazione della procedura di analisi di rischio sono riportati nell'Allegato 1 alla parte quarta del presente decreto. Entro sei mesi dall'approvazione del piano di caratterizzazione, il soggetto responsabile presenta alla regione i risultati dell'analisi di rischio. La conferenza di servizi convocata dalla regione, a seguito dell'istruttoria svolta in contraddittorio con il soggetto responsabile, cui è dato un preavviso di almeno venti giorni, approva il documento di analisi di rischio entro i sessanta giorni dalla ricezione dello stesso. Tale documento è inviato ai componenti della conferenza di servizi almeno venti giorni prima della data fissata per la conferenza e, in caso di decisione a maggioranza, la delibera di adozione fornisce una adeguata ed analitica motivazione rispetto alle opinioni dissenzienti espresse nel corso della conferenza.

(1407)

Art. 242

5. Qualora gli esiti della procedura dell'analisi di rischio dimostrino che la concentrazione dei contaminanti presenti nel sito è inferiore alle concentrazioni soglia di rischio, la conferenza dei servizi, con l'approvazione del documento dell'analisi del rischio, dichiara concluso positivamente il procedimento. In tal caso la conferenza di servizi può prescrivere lo svolgimento di un programma di monitoraggio sul sito circa la stabilizzazione della situazione riscontrata in relazione agli esiti dell'analisi di rischio e all'attuale destinazione d'uso del sito. A tal fine, il soggetto responsabile, entro sessanta giorni dall'approvazione di cui sopra, invia alla provincia ed alla regione competenti per territorio un piano di monitoraggio nel quale sono individuati:

- a) i parametri da sottoporre a controllo;
- b) la frequenza e la durata del monitoraggio.

Art. 242

13. La procedura di approvazione della caratterizzazione e del progetto di bonifica si svolge in Conferenza di servizi convocata dalla regione e costituita dalle amministrazioni ordinariamente competenti a rilasciare i permessi, autorizzazioni e concessioni per la realizzazione degli interventi compresi nel piano e nel progetto. La relativa documentazione è inviata ai componenti della conferenza di servizi almeno venti giorni prima della data fissata per la discussione e, in caso di decisione a maggioranza, la delibera di adozione deve fornire una adeguata ed analitica motivazione rispetto alle opinioni dissenzienti espresse nel corso della conferenza. (1412)

Art. 208

3. Entro trenta giorni dal ricevimento della domanda di cui al comma 1, la regione individua il responsabile del procedimento e convoca apposita conferenza di servizi. Alla conferenza dei servizi partecipano, con un preavviso di almeno 20 giorni, i responsabili degli uffici regionali competenti e i rappresentanti delle autorità d'ambito e degli enti locali sul cui territorio è realizzato l'impianto, nonché il richiedente l'autorizzazione o un suo rappresentante al fine di acquisire documenti, informazioni e chiarimenti. Nel medesimo termine di 20 giorni, la documentazione di cui al comma 1 è inviata ai componenti della conferenza di servizi. La decisione della conferenza dei servizi è assunta a maggioranza e le relative determinazioni devono fornire una adeguata motivazione rispetto alle opinioni dissenzienti espresse nel corso della conferenza. (1085)

Art. 208

4. Entro novanta giorni dalla sua convocazione, la Conferenza di servizi:

- a) procede alla valutazione dei progetti;
- b) acquisisce e valuta tutti gli elementi relativi alla compatibilità del progetto con quanto previsto dall'articolo 177, comma 4; (1086)
- c) acquisisce, ove previsto dalla normativa vigente, la valutazione di compatibilità ambientale;
- d) trasmette le proprie conclusioni con i relativi atti alla regione.

5. Per l'istruttoria tecnica della domanda le regioni possono avvalersi delle Agenzie regionali per la protezione dell'ambiente.

6. Entro 30 giorni dal ricevimento delle conclusioni della Conferenza dei servizi, valutando le risultanze della stessa, la regione, in caso di valutazione positiva del progetto, autorizza la realizzazione e la gestione dell'impianto. L'approvazione sostituisce ad ogni effetto visti, pareri, autorizzazioni e concessioni di organi regionali, provinciali e comunali, costituisce, ove occorra, variante allo strumento urbanistico e comporta la dichiarazione di pubblica utilità, urgenza ed indifferibilità dei lavori. (1087)

Art. 27-bis

7. Fatto salvo il rispetto dei termini previsti dall'articolo 32 per il caso di consultazioni transfrontaliere, entro dieci giorni dalla scadenza del termine per richiedere integrazioni di cui al comma 5 ovvero dalla data di ricevimento delle eventuali integrazioni documentali, l'autorità competente convoca una conferenza di servizi alla quale partecipano il proponente e tutte le Amministrazioni competenti o comunque potenzialmente interessate per il rilascio del provvedimento di VIA e dei titoli abilitativi necessari alla realizzazione e all'esercizio del progetto richiesti dal proponente. La conferenza di servizi è convocata in modalità sincrona e si svolge ai sensi dell'articolo 14-ter della legge 7 agosto 1990, n. 241. Il termine di conclusione della conferenza di servizi è di novanta giorni decorrenti dalla data della prima riunione. La determinazione motivata di conclusione della conferenza di servizi costituisce il provvedimento autorizzatorio unico regionale e comprende, recandone l'indicazione esplicita, il provvedimento di VIA e i titoli abilitativi rilasciati per la realizzazione e l'esercizio del progetto. Nel caso in cui il rilascio di titoli abilitativi settoriali sia compreso nell'ambito di un'autorizzazione unica, le amministrazioni competenti per i singoli atti di assenso partecipano alla conferenza e l'autorizzazione unica confluisce nel provvedimento autorizzatorio unico regionale. (245)

Art. 269

3. Per il rilascio dell'autorizzazione all'installazione di stabilimenti nuovi, l'autorità competente indice, entro trenta giorni dalla ricezione della richiesta, una conferenza di servizi ai sensi dell'articolo 14 della legge 7 agosto 1990, n. 241, nel corso della quale si procede anche, in via istruttoria, ad un contestuale esame degli interessi coinvolti in altri procedimenti amministrativi e, in particolare, nei procedimenti svolti dal comune ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, e del regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265. Per il rinnovo e per l'aggiornamento dell'autorizzazione l'autorità competente, previa informazione al comune interessato il quale può esprimere un parere nei trenta giorni successivi, avvia un autonomo procedimento entro trenta giorni dalla ricezione della richiesta. In sede di conferenza di servizi o di autonomo procedimento, eventuali integrazioni della domanda devono essere trasmesse all'autorità competente entro trenta giorni dalla relativa richiesta; se l'autorità competente non si pronuncia in un termine pari a centoventi giorni o, in caso di integrazione della domanda di autorizzazione, pari a centocinquanta giorni dalla ricezione della domanda stessa, il gestore può, entro i successivi sessanta giorni, richiedere al Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare di provvedere, notificando tale richiesta anche all'autorità competente. (1577) (1585)

Art. 29-quater

2. L'autorità competente individua gli uffici presso i quali sono depositati i documenti e gli atti inerenti il procedimento, al fine della consultazione del pubblico. Tale consultazione è garantita anche mediante pubblicazione sul sito internet dell'autorità competente, non appena sia ragionevolmente possibile, del progetto di decisione, compreso il verbale conclusivo della conferenza di servizi di cui al comma 5, del contenuto della decisione , compresa una copia dell'autorizzazione e degli eventuali successivi aggiornamenti, e con particolare riferimento agli elementi di cui alle lettere b), e), f) e g) del comma 13, nonché delle proposte di riesame pervenute dalle autorità competenti in materia ambientale ai sensi dell'articolo 29-octies, comma 4, ovvero dal sindaco ai sensi del comma 7, del presente articolo. (278)

Art. 29-quater

5. La convocazione da parte dell'autorità competente, ai fini del rilascio dell'autorizzazione integrata ambientale, di apposita Conferenza di servizi, alla quale sono invitate le amministrazioni competenti in materia ambientale e comunque, nel caso di impianti di competenza statale, i Ministeri dell'interno, del lavoro e delle politiche sociali, della salute e dello sviluppo economico, oltre al soggetto richiedente l'autorizzazione, nonché, per le installazioni di competenza regionale, le altre amministrazioni competenti per il rilascio dei titoli abilitativi richiesti contestualmente al rilascio dell'AIA, ha luogo ai sensi degli articoli 14 e 14-ter della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni. Per le installazioni soggette alle disposizioni di cui al decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 334, ferme restando le relative disposizioni, al fine di acquisire gli elementi di valutazione ai sensi dell'articolo 29-sexies, comma 8, e di concordare preliminarmente le condizioni di funzionamento dell'installazione, alla conferenza è invitato un rappresentante della rispettiva autorità competente. (280)

Art. 29-quater

6. Nell'ambito della Conferenza dei servizi di cui al comma 5, vengono acquisite le prescrizioni del sindaco di cui agli articoli 216 e 217 del regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, nonché la proposta dell'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale, per le installazioni di competenza statale, o il parere delle Agenzie regionali e provinciali per la protezione dell'ambiente, per le altre installazioni, per quanto riguarda le modalità di monitoraggio e controllo degli impianti e delle emissioni nell'ambiente. (281)

7. In presenza di circostanze intervenute successivamente al rilascio dell'autorizzazione di cui al presente titolo, il sindaco, qualora lo ritenga necessario nell'interesse della salute pubblica, può, con proprio motivato provvedimento, corredato dalla relativa documentazione istruttoria e da puntuali proposte di modifica dell'autorizzazione, chiedere all'autorità competente di riesaminare l'autorizzazione rilasciata ai sensi dell'articolo 29-octies. (282)

Art. 29-quater

8. Nell'ambito della Conferenza dei servizi, l'autorità competente può richiedere integrazioni alla documentazione, anche al fine di valutare la applicabilità di specifiche misure alternative o aggiuntive, indicando il termine massimo non superiore a novanta giorni per la presentazione della documentazione integrativa. In tal caso, il termine di cui al comma 10 resta sospeso fino alla presentazione della documentazione integrativa. (283)

Art. 27

7. Entro i successivi quindici giorni l'autorità competente indice la conferenza di servizi decisoria di cui all'articolo 14-ter della legge 7 agosto 1990, n. 241, che opera secondo quanto disposto dal comma 8. Contestualmente può chiedere al proponente, anche sulla base di quanto indicato dalla competente direzione generale del Ministero della cultura, eventuali integrazioni assegnando allo stesso un termine perentorio non superiore a quindici giorni. Su richiesta motivata del proponente l'autorità competente può concedere, per una sola volta, la sospensione dei termini per la presentazione della documentazione integrativa per un periodo non superiore a novanta giorni. Qualora entro il termine stabilito il proponente non depositi la documentazione integrativa, l'istanza si intende ritirata ed è fatto obbligo all'autorità competente di procedere all'archiviazione. L'autorità competente procede immediatamente alla pubblicazione delle integrazioni sul sito internet istituzionale e dispone, entro cinque giorni dalla ricezione della documentazione integrativa, che il proponente trasmetta, entro i successivi dieci giorni, un nuovo avviso al pubblico, predisposto in conformità all'articolo 24, comma 2, del presente decreto, da pubblicare a cura della medesima autorità competente sul proprio sito internet e di cui è data comunque informazione nell'albo pretorio informatico delle amministrazioni comunali territorialmente interessate. In relazione alle modifiche o integrazioni apportate al progetto e alla documentazione, i termini di cui al comma 6 per l'ulteriore consultazione del pubblico sono ridotti alla metà. (237)

Art. 27

8. Fatto salvo il rispetto dei termini previsti dall'articolo 32, comma 2, per il caso di consultazioni transfrontaliere, al fine di acquisire il provvedimento di VIA e dei titoli abilitativi in materia ambientale richiesti dal proponente, l'autorità competente convoca nel termine di cui al primo periodo del comma 6, una conferenza di servizi decisoria che opera in modalità simultanea secondo quanto stabilito dall'articolo 14-ter della legge 7 agosto 1990, n. 241. Alla conferenza partecipano il proponente e tutte le amministrazioni competenti o comunque potenzialmente interessate al rilascio del provvedimento di VIA e i titoli abilitativi ambientali richiesti dal proponente. Per i progetti di cui all'articolo 8, comma 2-bis, alla conferenza partecipano in ogni caso il direttore generale del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare o un suo delegato e il direttore generale del Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo o un suo delegato. La conferenza, nell'ambito della propria attività, prende in considerazione le osservazioni e le informazioni raccolte in sede di consultazione ai sensi dei commi 6 e 7, e conclude i propri lavori nel termine di duecentodieci giorni. La determinazione motivata di conclusione della conferenza di servizi, che costituisce il provvedimento unico in materia ambientale, reca l'indicazione espressa del provvedimento di VIA ed elenca, altresì, i titoli abilitativi compresi nel provvedimento unico. Fatto salvo quanto previsto per i progetti di cui all'articolo 8, comma 2-bis, la decisione di rilasciare i titoli di cui al comma 2 è assunta sulla base del provvedimento di VIA, adottato dal Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministro per i beni e le attività culturali e per il turismo, ai sensi dell'articolo 25. I termini previsti dall'articolo 25, comma 2, quarto periodo, sono ridotti alla metà e, in caso di rimessione alla deliberazione del Consiglio dei ministri, la conferenza di servizi è sospesa per il termine di cui all'articolo 25, comma 2, quinto periodo. Tutti i termini del procedimento si considerano perentori ai sensi e per gli effetti di cui agli articoli 2, commi da 9 a 9-quater, e 2-bis della legge n. 241 del 1990. (238)

Art. 26-bis

2. Entro cinque giorni dalla trasmissione, la documentazione di cui al comma 1 è pubblicata e resa accessibile, con modalità tali da garantire la tutela della riservatezza di eventuali informazioni industriali o commerciali indicate dal proponente, nel sito web dell'autorità competente che comunica, per via telematica, a tutte le amministrazioni ed enti potenzialmente interessati e comunque competenti a esprimersi sulla realizzazione e sull'esercizio del progetto, l'avvenuta pubblicazione. Contestualmente l'autorità competente indice una conferenza di servizi preliminare ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241, con le medesime amministrazioni ed enti.

3. La conferenza di servizi preliminare di cui all'articolo 14, comma 3, della legge 7 agosto 1990, n. 241, si svolge con le modalità di cui all'articolo 14-bis della medesima legge e i termini possono essere ridotti fino alla metà. Le amministrazioni e gli enti coinvolti ai sensi del comma 2 si esprimono in sede di conferenza, sulla base della documentazione prodotta dal proponente, relativamente alla definizione delle informazioni da inserire nello studio preliminare ambientale, del relativo livello di dettaglio, del rispetto dei requisiti di legge ove sia richiesta anche la variante urbanistica e delle metodologie da adottare per la predisposizione dello studio nonché alla definizione delle condizioni per ottenere gli atti di assenso, comunque denominati, necessari alla realizzazione e all'esercizio del medesimo progetto. Entro cinque giorni dal termine dei lavori della conferenza preliminare, l'autorità competente trasmette al proponente le determinazioni acquisite.

Art. 26-bis

4. L'autorità competente, in accordo con tutte le amministrazioni ed enti potenzialmente interessati e competenti a esprimersi sulla realizzazione e sull'esercizio del progetto, può stabilire una riduzione dei termini della conferenza di servizi di cui al comma 7 dell'articolo 27-bis, fornendo congrua motivazione dei presupposti che determinano tale decisione in relazione alle risultanze emerse. Le determinazioni espresse in sede di conferenza preliminare possono essere motivatamente modificate o integrate solo in presenza di significativi elementi emersi nel successivo procedimento anche a seguito delle osservazioni degli interessati di cui al comma 4 dell'articolo 27-bis. Le amministrazioni e gli enti che non si esprimono nella conferenza di servizi preliminare non possono porre condizioni, formulare osservazioni o evidenziare motivi ostativi alla realizzazione dell'intervento nel corso del procedimento di cui all'articolo 27-bis, salvo che in presenza di significativi elementi nuovi, emersi nel corso di tale procedimento anche a seguito delle osservazioni degli interessati.

Art. 29-septies

1. Nel caso in cui uno strumento di programmazione o di pianificazione ambientale, quali ad esempio il piano di tutela delle acque, o la pianificazione in materia di emissioni in atmosfera, considerate tutte le sorgenti emissive coinvolte, riconosca la necessità di applicare ad impianti, localizzati in una determinata area, misure più rigorose di quelle ottenibili con le migliori tecniche disponibili, al fine di assicurare in tale area il rispetto delle norme di qualità ambientale, l'amministrazione ambientale competente, per installazioni di competenza statale, o la stessa autorità competente, per le altre installazioni, lo rappresenta in sede di conferenza di servizi di cui all'articolo 29-quater, comma 5.
2. Nei casi di cui al comma 1 l'autorità competente prescrive nelle autorizzazioni integrate ambientali degli impianti nell'area interessata, tutte le misure supplementari particolari più rigorose di cui al comma 1 fatte salve le altre misure che possono essere adottate per rispettare le norme di qualità ambientale.

Art. 252-bis

8. Gli interventi per l'attuazione del progetto integrato sono autorizzati e approvati con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e del Ministro dello sviluppo economico sulla base delle determinazioni assunte in Conferenza di Servizi indetta dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare ai sensi dell'articolo 14 e seguenti della legge 7 agosto 1990, n. 241. Alla conferenza di servizi partecipano anche i soggetti pubblici firmatari dell'accordo di programma. Si applicano i commi 6 e 7 dell'articolo 252. (1473)

Art. 242-bis

2. Per il rilascio degli atti di assenso necessari alla realizzazione e all'esercizio degli impianti e attività previsti dal progetto di bonifica l'interessato presenta gli elaborati tecnici esecutivi di tali impianti e attività alla regione nei cui territorio ricade la maggior parte degli impianti e delle attività, che, entro i successivi trenta giorni, convoca apposita conferenza di servizi, ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241, o delle discipline regionali applicabili in materia. Entro novanta giorni dalla convocazione, la regione adotta la determinazione conclusiva che sostituisce a tutti gli effetti ogni autorizzazione, concessione, nulla osta o atto di assenso comunque denominato. Non oltre trenta giorni dalla comunicazione dell'atto di assenso, il soggetto interessato comunica all'amministrazione titolare del procedimento di cui agli articoli 242 o 252 e all'ARPA territorialmente competente, la data di avvio dell'esecuzione della bonifica che si deve concludere nei successivi diciotto mesi, salva eventuale proroga non superiore a sei mesi; decorso tale termine, salvo motivata sospensione, deve essere avviato il procedimento ordinario ai sensi degli articoli 242 o 252.

Giurisprudenza

Cons. Stato Sez. III, 06/02/2023, n. 1263

Ai fini dell'individuazione delle parti necessarie del giudizio avente ad oggetto il provvedimento adottato all'esito di una conferenza di servizi decisoria - dev'essere utilizzato il criterio secondo il quale il ricorso dev'essere notificato: A) a tutte le amministrazioni che, nell'ambito della Conferenza, hanno espresso pareri o determinazioni che la parte ricorrente avrebbe avuto l'onere di impugnare autonomamente se gli stessi fossero stati adottati al di fuori del peculiare modulo procedimentale in esame; B) e, quindi, non a tutte le amministrazioni che hanno partecipato ai suoi lavori, ma solo a quelle che, nell'ambito di essa, abbiano espresso pareri o determinazioni specificamente lesivi della sfera giuridica della parte ricorrente.

Cons. Stato Sez. III, 06/02/2023, n. 1263

Deve ritenersi che nel caso della conferenza decisoria, sebbene la decisione finale competa all'amministrazione procedente, trattasi pur sempre di una c.d. "decisione polistrutturata", ossia di una decisione che deve essere assunta, per l'appunto, tenendo conto delle "posizioni prevalenti espresse" dalle amministrazioni che hanno preso parte alla conferenza.

Nella conferenza decisoria l'amministrazione procedente non può limitarsi a valutare i fatti complessi e operare la ponderazione compartiva degli interessi emersi in seno alla conferenza stessa attraverso le posizioni espresse dalle amministrazioni partecipanti, ma deve tenere conto delle "posizioni prevalenti".

T.A.R. Puglia Bari Sez. II, 01/08/2022, n. 1128

Le Amministrazioni si esprimono in Conferenza dei servizi, sia pure tardivamente; i loro interventi non possono considerarsi nulli e tanquam non esset. Come è noto, con D.L. n. 76/2020, l'art 12 ha aggiunto all'art. 2, legge n. 241/1990, il comma 8-bis, il quale prevede che "Le determinazioni relative ai provvedimenti, alle autorizzazioni, ai pareri, ai nulla osta e agli atti di assenso comunque, denominati, adottate dopo la scadenza dei termini di cui agli articoli 14-bis, comma 2, lettera c), 17-bis, commi 1 e 3, 20, comma 1, ovvero successivamente all'ultima riunione di cui all'articolo 14-ter, comma 7, nonché i provvedimenti di divieto di prosecuzione dell'attività e di rimozione degli eventuali effetti, di cui all'articolo 19, commi 3 e 6-bis, primo periodo, adottati dopo la scadenza dei termini ivi previsti, sono inefficaci, fermo restando quanto previsto dall'articolo 21-nonies, ove ne ricorrano i presupposti e le condizioni".

T.A.R. Puglia Bari Sez. II, 01/08/2022, n. 1128

..... Ai sensi di tale previsione la tardività degli atti - riguardanti quattro specifici ambiti tra cui: la conferenza di servizi semplificata e simultanea (art. 14-bis, comma 2, lettera c), il silenzio tra pubbliche amministrazioni (art. 17-bis, commi 1 e 3) e tutti i casi di silenzio assenso (art. 20, comma 1) - comporta come "sanzione" l'immediata inefficacia e non la nullità degli stessi. Questo significa che detti pareri, se tardivi, non potranno sicuramente esplicitare la loro funzione-efficacia tipica, ma, essendo comunque entrati nel quadro procedimentale in corso di svolgimento, potranno e dovranno essere presi in considerazione anzitutto come fatti storici e le considerazioni giuridiche in essi eventualmente contenute potranno fornire spunto per una autonoma valutazione discrezionale - anche in termini di pura "mimesi" - da parte dell'Autorità procedente.

T.A.R. Campania Salerno Sez. II, 23/05/2022, n. 1403

Il modulo procedimentale della conferenza di servizi ex art. 14-ter della L. n. 241 del 1990 prevede il criterio decisionale qualitativo delle posizioni prevalenti, in luogo del precedente criterio quantitativo-maggioritario (nonché dell'originario criterio dell'unanimità). In particolare, l'amministrazione procedente adotta la determinazione motivata di conclusione della conferenza, con effetti decisori, sulla base delle posizioni prevalenti espresse dalle amministrazioni partecipanti alla conferenza tramite i rispettivi rappresentanti.

T.A.R. Campania Salerno Sez. II, 23/05/2022, n. 1403

In tema di conferenza di servizi ex art. 14-ter della L. n. 241 del 1990, non essendosi in presenza di un organo collegiale, bensì di un modulo procedimentale, non significa che essa debba attuare aritmeticamente la volontà della maggioranza delle amministrazioni, quanto piuttosto che debba esercitare un potere discrezionale bilanciando le ragioni manifestate in conferenza di servizi, verificando in che termini si delinei la prevalenza del soddisfacimento degli interessi in gioco; cosicché il ruolo assunto dall'amministrazione procedente non è meramente notarile, ma di sintesi delle ragioni emerse, dovendone ponderare l'effettiva rilevanza per come sono state in concreto prospettate, al fine di esprimere un giudizio (qualitativo) di prevalenza.

T.A.R. Emilia-Romagna Bologna Sez. I, 28/04/2022, n. 378

In materia di autorizzazione alla realizzazione di un impianto di smaltimento dei rifiuti, nel caso di procedimenti di VIA di competenza regionale è applicabile l'iter procedimentale scandito dall'art. 27-bis TUA in tema di Provvedimento Unico Ambientale Regionale, il quale richiama espressamente l'art. 14-ter della L. n. 241 del 1990, ovvero le norme in tema di conferenza di servizi simultanea. In tale contesto, all'esito dell'ultima riunione, l'amministrazione procedente adotta la determinazione motivata di conclusione del procedimento finale sulla base delle posizioni prevalenti. Ne consegue che ove la conferenza di servizi si concluda con provvedimento negativo basato sul parere qualificato del Comune, ritenuto prevalente, che abbia formulato il dissenso con atto carente dal punto motivazionale, privo di un'istruttoria piena e allegazioni tecniche a sostegno, senza alcuna analisi tecnica della documentazione prodotta dall'istante e senza alcun commento specifico sugli atti progettuali, anche integrati dall'istante, sussistono le ragioni per ritenere illegittimo il diniego di autorizzazione.

Cons. Stato Sez. II, 16/12/2021, n. 8383

Il termine previsto dall'art. 14 ter, comma 1, della legge n. 241/1990, in materia di svolgimento della conferenza di servizi non ha alcuna caratterizzazione come termine perentorio, non essendo espressamente denominato in tal senso dalla legge, né essendo prevista alcuna altra sanzione o diverso sviluppo procedimentale per la inosservanza del termine. In mancanza di una espressa previsione contraria, alla violazione del termine finale di un procedimento amministrativo non consegue l'illegittimità dell'atto tardivo, trattandosi di una regola di comportamento e non di validità dell'atto. (Conferma T.A.R. Puglia Lecce, Sez. III, n. 701/2014.)

Corte cost., 03/12/2021, n. 233

La conferenza di servizi è funzionale al "raccordo collaborativo" tra i diversi enti e amministrazioni coinvolti nelle decisioni. Essa, infatti, assume, nell'intento della semplificazione e accelerazione dell'azione amministrativa, la funzione di coordinamento e mediazione degli interessi in gioco al fine di individuare, mediante il contestuale confronto degli interessi dei soggetti che li rappresentano, l'interesse pubblico primario e prevalente.

Cons. Stato Sez. IV, 27/09/2021, n. 6473

La deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata ai sensi dell'art. 14-quater, Legge 7 agosto 1990, n. 241, è atto di alta amministrazione sul quale il sindacato giurisdizionale del giudice amministrativo "ha natura estrinseca e formale e si esaurisce nel controllo del vizio di eccesso di potere, nelle particolari figure sintomatiche dell'inadeguatezza del procedimento istruttorio, illogicità, contraddittorietà, ingiustizia manifesta, arbitrarietà, irragionevolezza della scelta adottata o difetto di motivazione, e non si estende all'esame diretto e all'autonoma valutazione del materiale tendente a dimostrare la sussistenza dei relativi presupposti"; non può sconfinare, quindi, nell'esame del merito della scelta adottata, riservata all'autonoma valutazione discrezionale dell'Amministrazione.

Cons. Stato Sez. IV, 27/09/2021, n. 6473

..... Pur non trattandosi di atto politico, bensì di atto di alta amministrazione, è del tutto evidente come una deliberazione assunta dal Consiglio dei Ministri su una questione essenzialmente amministrativa, eleva l'esame di tale questione ad un livello di comparazione anche politico-istituzionale degli interessi pubblici coinvolti, tenendo conto del parere di una pluralità di enti ed organi, anche di rilievo costituzionale. L'esercizio del potere discrezionale, dunque, avviene al livello della sua più ampia esplicazione, di modo che, onde non trascendere nel "merito amministrativo" - che costituisce il limite oggettivo del sindacato giurisdizionale di legittimità - quest'ultimo deve attentamente limitarsi a quell'esame "estrinseco e formale", innanzi richiamato.

T.A.R. Umbria Perugia Sez. I, 31/05/2021, n. 416

Il dissenso espresso da una amministrazione in sede di conferenza di servizi ex art. 14-quater della L. n. 241 del 1990, deve rispondere ai principi di imparzialità e buon andamento dell'azione amministrativa, predicati dall'art. 97 Cost., non potendo limitarsi ad una mera sterile opposizione al progetto in esame, ma dovendo essere costruttivo.

Il principio di precauzione presuppone l'esistenza di un rischio specifico all'esito di una valutazione quanto più possibile completa, condotta alla luce dei dati disponibili che risultino maggiormente affidabili e che deve concludersi con un giudizio di stretta necessità della misura.

Il dissenso espresso da una amministrazione in sede di conferenza di servizi deve essere congruamente motivato, non può riferirsi a questioni connesse che non costituiscono oggetto della conferenza medesima e deve recare le specifiche indicazioni delle modifiche progettuali necessarie ai fini dell'assenso.

T.A.R. Campania Salerno Sez. II, 24/05/2021, n. 1282

Ai sensi degli artt. 14-bis, 14-ter e 14-quater della L. n. 241 del 1990, l'atto conclusivo dei lavori della conferenza di servizi si concreta in un atto istruttorio endoprocedimentale a contenuto consultivo, perché l'atto conclusivo del procedimento è il provvedimento finale a rilevanza esterna con cui l'Amministrazione c.d. procedente decide a seguito di una valutazione complessiva, ed è contro di esso, in quanto atto direttamente e immediatamente lesivo, che deve dirigersi l'impugnazione.

Corte cost., 31/03/2021, n. 53

In tema di VIA, è costituzionalmente illegittima la norma regionale che richiama l'art. 27-bis Codice ambiente riferendosi solamente al rispetto dei termini di conclusione del procedimento, anziché al rispetto della procedura prevista, specie al comma 7, dal medesimo articolo, in quanto, in questo modo, disattende la disciplina statale evocata quale parametro interposto, che ha definito la "struttura" del procedimento, imponendo l'esame contestuale dei diversi punti di vista e investendo così anche la "qualità" delle valutazioni effettuate in conferenza di servizi. Il carattere obbligatorio della convocazione della conferenza di servizi, nella procedura prodromica all'adozione del provvedimento autorizzatorio unico regionale, comprensivo della VIA e degli altri titoli abilitativi, rende l'art. 3, lett. c), della legge regionale impugnata incompatibile con l'art. 117, comma 2, lett. s), Cost.

Cass. civ. Sez. Unite Sent., 01/02/2021, n. 2155 (rv. 660428-01)

In tema di acque pubbliche, la conferenza di servizi prevista dall'art. 12, comma 3, d.lgs. n. 387 del 2003 per il rilascio dell'autorizzazione alla costruzione di impianti di energia elettrica da fonti rinnovabili ha natura decisoria, essendo destinata a sostituire l'acquisizione di ogni autorizzazione, nulla osta o atto di assenso comunque denominato, sicché, nell'adottare la determinazione conclusiva, l'Autorità procedente è chiamata ad operare una valutazione autonoma delle posizioni prevalenti espresse nel corso del suo svolgimento, senza che il dissenso di una delle Amministrazioni partecipanti, ancorché tenuta a manifestare un parere vincolante, produca l'effetto di impedire la prosecuzione del procedimento, svolgendo semplicemente la funzione di rappresentare gli interessi di cui detta Amministrazione è portatrice, comunque rimessi alla valutazione discrezionale finale. (Nella specie, la S.C. ha confermato la decisione del TSAP, che aveva ritenuto illegittimo il diniego di autorizzazione fondato sulla mera presa d'atto del dissenso di una delle Amministrazioni partecipanti tenuta ad esprimere un parere vincolante).

Cons. Stato Sez. IV, 19/06/2020, n. 3931

La conferenza di servizi è la sede istituzionalmente preordinata ad assicurare il confronto degli interessi potenzialmente confliggenti, con assegnazione all'autorità competente del compito di adottare la determinazione finale che di quel confronto è espressione. Prima di tale determinazione, le posizioni espresse dalle amministrazioni partecipanti non sono autonomamente impugnabili (cfr., CDS, sez. V, 31 ottobre 2013, n. 5254; id., sez. VI, 21 ottobre 2013, n. 5084).

Cons. Stato Sez. I Parere, 30/09/2019, n. 2534

I comuni che hanno espresso dissenso in conferenza di servizi non possono proporre opposizione al Presidente del Consiglio dei ministri ai sensi dell'art. 14-quinquies della L. n. 241/1990 a tutela degli interessi ambientali, paesaggistico-territoriali, dei beni culturali o della salute pubblica, salvo che la legislazione statale o regionale abbia delegato loro specifiche attribuzioni relative agli interessi summenzionati.

Cons. Stato Sez. IV, 29/08/2019, n. 5985

Una partecipazione discrezionalmente decisa dall'autorità procedente, al solo fine di arricchire il quadro conoscitivo utile alla decisione, non può incidere sulla natura e sulla struttura della Conferenza di servizi, quale tipizzata ex lege, né tantomeno determinare, in caso di "dissenso", l'effetto di spostamento della competenza in capo al Consiglio dei Ministri, secondo il meccanismo previsto dall'art. 14 - quater, comma 3, della L. n. 241 del 1990, nel testo all'epoca vigente. Va peraltro soggiunto che, anche nell'ambito delle Conferenze integralmente decisorie, va attentamente valutato su quali basi il Comune costituisca una amministrazione specificamente preposta alla tutela ambientale, paesaggistico-territoriale, del patrimonio storico-artistico o alla tutela della salute e della pubblica incolumità.

Cons. Stato Sez. III, 18/04/2019, n. 2534

Le amministrazioni preposte alla tutela ambientale, paesaggistico-territoriale, dei beni culturali o alla tutela della salute e della pubblica incolumità dei cittadini cui è riservata l'opposizione in sede di Consiglio dei ministri ai sensi dell'art. 14-quinquies della legge n. 241 del 1990, devono identificarsi in quelle amministrazioni alle quali norme speciali attribuiscono una competenza diretta, prevalentemente di natura tecnico-scientifica, e ordinaria ad esprimersi attraverso pareri o atti di assenso comunque denominati a tutela dei suddetti interessi così detti "sensibili". Tale attribuzione non si rinviene, di regola e in linea generale, nelle competenze comunali di cui all'art. 13 del D.Lgs. n. 267 del 2000, né tra le competenze in campo sanitario demandate al Sindaco e al Comune dal testo unico delle leggi sanitarie di cui al R.D. n. 1265 del 1934, né tra le altre funzioni fondamentali (proprie o storiche) dei Comuni, fatta salva, comunque, la necessità di una verifica puntuale, da condursi caso per caso, della insussistenza di norme speciali, statali o regionali che, anche in via di delega, attribuiscono siffatte funzioni all'ente comunale.

T.A.R. Umbria Perugia Sez. I, 20/02/2019, n. 79

Il dissenso espresso da una amministrazione in sede di conferenza di servizi, ex art. 14 quater della Legge 241/1990, deve essere adeguatamente motivato, riferirsi a questioni che costituiscono oggetto della conferenza medesima e recare le specifiche indicazioni delle modifiche progettuali necessarie ai fini dell'assenso.

Cons. Stato Sez. V, 09/05/2018, n. 2790

Le amministrazioni convocate hanno in sede di Conferenza di servizi l'onere di esprimere il proprio motivato dissenso rispetto all'oggetto dell'iniziativa procedimentale: e che se il dissenso è espresso - tra l'altro - da amministrazioni preposte alla tutela ambientale, paesaggistico-territoriale, del patrimonio storico-artistico (da convocare a pena di invalidità del procedimento, ove si faccia comunque questione di interessi da loro istituzionalmente curati, e in modo tale da consentirne l'effettiva partecipazione per rispetto del principio generale di leale collaborazione richiamato dallo stesso art. 14-quater, comma 3), l'eventuale superamento del dissenso deve seguire le specifiche norme procedurali appositamente stabilite dallo stesso art. 14-quater.

**Responsabile in
via sostitutiva**

9-bis. L' organo di governo individua un soggetto nell'ambito delle figure apicali dell'amministrazione o una unità organizzativa cui attribuire il potere sostitutivo in caso di inerzia. Nell'ipotesi di omessa individuazione il potere sostitutivo si considera attribuito al dirigente generale o, in mancanza, al dirigente preposto all'ufficio o in mancanza al funzionario di più elevato livello presente nell'amministrazione. ...

Legge 7 agosto 1990, n. 241 - Art. 2. (Conclusione del procedimento)

... Per ciascun procedimento, sul sito internet istituzionale dell'amministrazione è pubblicata, in formato tabellare e con collegamento ben visibile nella homepage, l'indicazione del soggetto o dell'unità organizzativa a cui è attribuito il potere sostitutivo e a cui l'interessato può rivolgersi ai sensi e per gli effetti del comma 9-ter. ...

Legge 7 agosto 1990, n. 241 - Art. 2. (Conclusione del procedimento)

... Tale soggetto, in caso di ritardo, comunica senza indugio il nominativo del responsabile, ai fini della valutazione dell'avvio del procedimento disciplinare, secondo le disposizioni del proprio ordinamento e dei contratti collettivi nazionali di lavoro, e, in caso di mancata ottemperanza alle disposizioni del presente comma, assume la sua medesima responsabilità oltre a quella propria.

9-ter. Decorso inutilmente il termine per la conclusione del procedimento o quello superiore di cui al comma 7, il responsabile o l'unità organizzativa di cui al comma 9-bis, d'ufficio o su richiesta dell'interessato, esercita il potere sostitutivo e, entro un termine 28 maggio 2021 61 pari alla metà di quello originariamente previsto, conclude il procedimento attraverso le strutture competenti o con la nomina di un commissario.

Legge 7 agosto 1990, n. 241 - Art. 2. (Conclusione del procedimento)

9-quater. Il responsabile individuato ai sensi del comma 9-bis, entro il 30 gennaio di ogni anno, comunica all'organo di governo, i procedimenti, suddivisi per tipologia e strutture amministrative competenti, nei quali non è stato rispettato il termine di conclusione previsti dalla legge o dai regolamenti. Le Amministrazioni provvedono all'attuazione del presente comma, con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

9-quinquies. Nei provvedimenti rilasciati in ritardo su istanza di parte è espressamente indicato il termine previsto dalla legge o dai regolamenti di cui all'articolo 2 e quello effettivamente impiegato.

Giurisprudenza sulla L. 241/1990

Cons. Stato Sez. VI, 19/04/2024, n. 3574

L'interpretazione giudiziale di un provvedimento amministrativo e, in particolare, l'individuazione del potere che con esso si è inteso esercitare, non è vincolata dalle disposizioni di legge in esso citate, ma consegue all'apprezzamento complessivo e sistemico del fine che si è inteso perseguire, delle misure che si è inteso adottare, della situazione di fatto su cui si è inteso intervenire; invero, se l'individuazione del potere esercitato dipendesse dalle disposizioni di legge citate nel provvedimento, si attribuirebbe al (contenuto del) provvedimento stesso la capacità di vincolare l'interpretazione giudiziale, costituzionalmente soggetta solo alla legge, non anche all'Amministrazione. (Conferma T.A.R. Campania, Sez. II, n. 1094/2021.)

Cons. Stato Sez. VI, 19/04/2024, n. 3574

In presenza di un atto **plurimotivato**, è sufficiente la legittimità di una sola delle ragioni giustificatrici per sostenere il provvedimento, tenuto conto che, anche in caso di fondatezza degli ulteriori motivi di doglianza riferiti alle distinte rationes decidendi poste a fondamento del provvedimento amministrativo, questo non potrebbe comunque essere annullato in quanto sorretto da un'autonoma ragione giustificatrice. (Conferma T.A.R. Campania, Sez. II, n. 1094/2021.)

Cons. Stato Sez. IV, 12/04/2024, n. 3375

In tema di concessioni ed autorizzazioni amministrative, il danno da ritardo risarcibile non può essere presunto *juris et de jure*, quale effetto automatico del semplice scorrere del tempo, ma è necessaria la verifica della sussistenza dei presupposti di carattere soggettivo (dolo o colpa del danneggiante) e oggettivo (ingiustizia del danno, nesso causale, prova del pregiudizio subito), richiesti per fondare la responsabilità ex art. 2043 c.c. Sul piano delle conseguenze, dunque, il fatto lesivo deve essere collegato da un nesso di causalità ai pregiudizi patrimoniali o non patrimoniali lamentati così che, dal punto di vista dell'onere probatorio, il mero superamento del termine per la conclusione del procedimento non integra piena prova del danno.

Cons. Stato Sez. V, 28/03/2024, n. 2947

Il recupero da parte della pubblica amministrazione delle somme indebitamente percepite dal dipendente non presuppone l'annullamento, in sede di autotutela, del provvedimento recante la determinazione dell'emolumento in misura maggiore di quella dovuta. Ciò in quanto l'atto di recupero si risolve nella rideterminazione della somma effettivamente spettante per legge (o per contratto), in luogo di quella erroneamente corrisposta, onde, una volta affermata la doverosità della sua adozione, esso non può che partecipare della stessa natura paritetica dell'atto che va a rimuovere, concretandosi in null'altro che in un diverso accertamento dell'entità del debito retributivo della p.a. e del correlato credito del dipendente. (Conferma T.A.R. Campania, Sez. I, n. 5670/2020.)

Cons. Stato Sez. V, 27/03/2024, n. 2883

L'esecuzione del giudicato trova un limite nelle sopravvenienze di fatto intervenute dopo l'adozione del provvedimento oggetto del giudizio definito con sentenza irrevocabile di annullamento e questo principio non è smentito nemmeno (e, anzi, appare confermata) dal contenuto della norma di cui all'art. 10-bis, comma 1, quinto periodo, della legge n. 241 del 1990 (introdotta dall'art. 12, comma 1, lettera e), del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, come convertito dalla legge 11 settembre 2020, n. 120), ai cui sensi in "caso di annullamento in giudizio del provvedimento, nell'esercitare nuovamente il suo potere l'amministrazione non può addurre per la prima volta motivi ostativi già emergenti dall'istruttoria del provvedimento annullato"; norma che preclude il riesercizio del potere solo quando questo sia fondato su fatti già acquisiti al procedimento e non fatti valere dall'amministrazione procedente quali motivi ostativi al rilascio del provvedimento annullato.

Cons. Stato Sez. II, 25/03/2024, n. 2832

Nei procedimenti amministrativi, anche di carattere valutativo, come quello ora in esame, un termine è perentorio soltanto qualora vi sia una previsione normativa che espressamente gli attribuisca questa natura, ovvero quando ciò possa desumersi dagli effetti, sempre normativamente previsti, che il suo superamento produce. Ove manchi un'espressa indicazione circa la natura del termine o gli specifici effetti dell'inerzia, deve aversi riguardo alla funzione che lo stesso in concreto assolve nel procedimento, nonché alla peculiarità dell'interesse pubblico coinvolto, con la conseguenza che, in mancanza di elementi certi per qualificare un termine come perentorio, per evidenti ragioni di favor, esso deve ritenersi ordinatorio. (Riforma T.A.R. Lazio, Sez. III Ter, n. 10555/2023.)

Cons. Stato Sez. V Ord., 27/02/2024, n. 1914

Listanza di accesso agli atti in materia di appalti pubblici non è accoglibile quando si traduca in una generica volontà da parte del terzo istante di verificare il corretto svolgimento del rapporto contrattuale. (Riforma T.A.R. Basilicata, Sez. I, n. 472/2023.)

Cons. Stato Sez. III, 19/02/2024, n. 1617

L'adozione di ordinanze contingibili e urgenti non è preclusa dall'esistenza di una serie di rimedi tipici per far fronte alle situazioni di emergenza, essendo possibile che, nel caso concreto, questi rimedi risultino inadeguati. (Conferma T.A.R. Toscana, Sez. III, n. 1465/2017.)

Cons. Stato Sez. VII, 15/02/2024, n. 1535

Per consentire di superare il termine dei 18 mesi nell'esercizio dell'autotutela, ex comma 2-bis dell'art. 21 nonies della legge n. 241/1990, non è necessario che le "false attestazioni" siano state accertate con sentenza penale passata in giudicato. Il superamento del rigido limite temporale di 18 mesi per l'esercizio del potere di autotutela di cui all'art. 21-nonies, legge n. 241/1990 deve ritenersi ammissibile, a prescindere da qualsivoglia accertamento penale di natura processuale, tutte le volte in cui il soggetto segnalante abbia rappresentato uno stato preesistente diverso da quello reale. (Conferma T.A.R. Lazio estremi omessi.)

Cons. Stato Sez. VI, 25/01/2024, n. 786

Considerato che l'esercizio del potere repressivo degli abusi edilizi costituisce, notoriamente, manifestazione di attività amministrativa doverosa, non risultano rilevanti le supposte violazioni procedurali che avrebbero precluso un'effettiva partecipazione degli interessati al procedimento, dovendosi ribadire anche a questo proposito che l'esercizio del potere repressivo degli abusi edilizi costituisce attività vincolata della pubblica amministrazione, con la conseguenza che, ai fini dell'adozione dell'ordinanza di demolizione, non è necessario l'invio della comunicazione di avvio del procedimento, non potendosi in ogni caso pervenire all'annullamento dell'atto alla stregua dell'art. 21-octies L. n. 241/1990.

Cons. Stato Sez. V, 11/01/2024, n. 376

Le convenzioni ex art. 30 del d.lgs. n. 267 del 2000 sono che una species del più ampio genus di accordi contemplati dall'art. 15 della l. n. 241 del 1990. A ciò consegue la necessità che la loro stipula soddisfi i requisiti di forma previsti da ridetta disposizione a carattere generale quale, a far data dal 30 giugno 2014, la sottoscrizione con firma digitale (art. 15, comma 2-bis, della l. n. 241 del 1990, introdotto dal d.l. n. 104 del 2013, successivamente modificato dal d.l. n. 145 del 2013). Esse inoltre sono sottoposte ai principi del codice civile in materia di obbligazioni e contratti, in quanto compatibili, ove non diversamente previsto. (Riforma T.A.R. Lazio Latina, 11 luglio 2018, n. 396.)

Cons. Stato Sez. V, 09/01/2024, n. 292

L'inosservanza dolosa o colposa del termine di conclusione del procedimento richiede, ai fini della responsabilità della p.a., la prova circa la spettanza del bene della vita, il cui ottenimento è stato posticipato o pregiudicato dal ritardo doloso o colposo con cui l'Amministrazione ha concluso il relativo procedimento amministrativo, dovendosi escludere il danno c.d. da mero ritardo. Nel settore del danno conseguente alla ritardata conclusione del procedimento amministrativo il requisito dell'ingiustizia esige dunque la dimostrazione che il superamento del termine di legge abbia impedito al privato di ottenere il provvedimento ampliativo favorevole, per il quale aveva presentato istanza.

Cons. Stato Sez. VII, 05/01/2024, n. 212

Nel processo amministrativo, sebbene il divieto di motivazione postuma meriti di essere confermato, rappresentando l'obbligo di motivazione il presidio essenziale del diritto di difesa, non può ritenersi che l'Amministrazione incorra nel vizio di difetto di motivazione quando le ragioni del provvedimento siano chiaramente intuibili sulla base della parte dispositiva del provvedimento impugnato o si verta in ipotesi di attività vincolata.

Cons. Stato Sez. IV, 04/12/2023, n. 10484

In tema di esercizio consensuale della potestà amministrativa, ai sensi dell'art. 11 della L. n. 241 del 1990, gli accordi fra Amministrazione e privato - categoria alla quale si iscrive, pacificamente, la convenzione intercorsa tra le parti - si applicano, ove non diversamente previsto, i principi del codice civile in materia di obbligazioni e contratti, in quanto compatibili. Tra i principi applicabili vi sono sicuramente le regole inerenti all'interpretazione contrattuale di cui agli artt. 1362 e ss., i quali, oltre che per l'interpretazione dei contratti, degli atti unilaterali (in quanto compatibili, ai sensi dell'art. 1324 cod. civ.), dei provvedimenti amministrativi (nei limiti della compatibilità), devono applicarsi anche agli accordi di cui all'art. 11 della L. n. 241 del 1990, in ragione del richiamo, da parte del comma secondo della suddetta disposizione, ai principi del codice civile in materia di obbligazioni e contratti per quanto compatibili.

Cons. Stato Sez. VI, 28/08/2023, n. 7991

La sospensione dei termini del procedimento disposta dal 23 febbraio al 15 aprile 2020 ai sensi del d.l. n. 18 del 2020, con proroga del dies ad quem al 15 maggio 2020, disposta dal d.l. n. 23 del 2020, è finalizzata, da un lato, a consentire alle pubbliche amministrazioni di non incorrere negli inevitabili ritardi e nelle connesse responsabilità che sarebbero conseguite al periodo di massima diffusione dell'epidemia e conseguente difficile organizzazione degli Uffici, dall'altro, per le ipotesi di procedimenti amministrativi impositivi di obblighi, a concedere ai destinatari un termine più ampio per provvedere ai relativi adempimenti. **La violazione dei termini di sospensione del procedimento**, tuttavia, non può essere fatta valere come causa di illegittimità qualora, come nel caso di specie, si tratti di una graduatoria per l'erogazione delle risorse, il soggetto che la lamenta sia titolare di un interesse legittimo pretensivo, che avrebbe potuto ricevere solo giovamento dalla definizione del procedimento in termini più rapidi rispetto a quelli della sospensione di legge, e al medesimo interessato sia stata assicurata la partecipazione procedimentale. (Pronuncia sentenza non definitiva su T.A.R. Lazio, Sez. III Ter, 21 dicembre 2021, n. 13314.)

Cons. Stato Sez. V, 24/08/2023, n. 7927

La nozione di **revoca regolamentata dall'art. 21 quinquies** della l. n. 241 del 1990 è ampia, essendo contemplati tre presupposti alternativi per la legittima adozione del provvedimento: i sopravvenuti motivi di pubblico interesse; il mutamento della situazione di fatto; la nuova valutazione dell'interesse pubblico originario (c.d. ius poenitendi). In particolare, tra i presupposti alternativi, il presupposto che si differenzia in termini di particolare ampiezza è quello per cui l'Amministrazione può revocare il provvedimento non solo per l'insorgenza di sopravvenienze (tra cui possono essere annoverati anche i mutamenti di situazioni di fatto), ma anche per una nuova (e diversa) valutazione dell'interesse pubblico originario. Pertanto, può essere ritenuto adeguatamente motivato un provvedimento di revoca consistente in una nuova valutazione dell'interesse pubblico in virtù dell'ampia discrezionalità di cui gode l'Amministrazione nell'esercizio del cosiddetto ius poenitendi. (Conferma T.A.R. Piemonte, Sez. I, n. 933/2022.)

Cons. Stato Sez. V, 22/08/2023, n. 7891

La **convalida** è il provvedimento con il quale la pubblica amministrazione, nell'esercizio del proprio potere di autotutela decisionale ed all'esito di un procedimento di secondo grado, interviene su un provvedimento amministrativo viziato e, come tale, annullabile, emendandolo dai vizi che ne determinano l'illegittimità e, dunque, l'annullabilità. Il regime giuridico della convalida è previsto dal comma 2 dell'art. 21-nonies della legge n. 241 del 1990, che richiede unicamente il generico rispetto di un termine ragionevole, non necessariamente coincidente con quello di diciotto (o di dodici) mesi indicato dal comma 1, oltre che la valutazione delle ragioni di interesse pubblico. (Conferma T.A.R. Lazio, Sez. II, n. 16106/2022.)

Cons. Stato Sez. VII, 21/08/2023, n. 7882

Al giudice amministrativo è sempre consentito riqualificare il provvedimento, ri-attribuendo un diverso nomen iuris rispetto a quello prescelto dall'autorità procedente. Se così non fosse, neanche un mero errore materiale commesso dall'amministrazione nell'intestazione del provvedimento, impedirebbe al giudice amministrativo di avere una completa cognizione dell'oggetto del processo, in contrasto con quanto previsto sia dall'art. 1 del c.p.a. che, indirettamente, dallo stesso art. 21 octies comma 2 della L. 241 del 1990. (Conferma T.A.R. Lombardia, Sez. II, n. 506/2019.)

Cons. Stato Sez. VI, 16/08/2023, n. 7776

L'attività di **repressione degli abusi edilizi**, mediante l'ordinanza di demolizione, avendo **natura vincolata**, non necessita della previa comunicazione di avvio del procedimento ai soggetti interessati, ai sensi dell'art. 7 della L. n. 241/1990, considerando che la partecipazione del privato al procedimento comunque non potrebbe determinare alcun esito diverso. (riforma T.A.R. Campania Salerno, Sez. II, n. 1482/2019)

Cons. Stato Sez. VI, 26/07/2023, n. 7318

L'istituto del c.d. preavviso di rigetto, di cui all'art. 10-bis legge n. 241/1990, ha lo scopo di far conoscere alle amministrazioni le ragioni fattuali e giuridiche dell'interessato che potrebbero contribuire a far assumere agli organi competenti una diversa determinazione finale, derivante dalla ponderazione di tutti gli interessi in campo e determinando una possibile riduzione del contenzioso fra le parti; tuttavia, **tale scopo viene meno ed è di per sé inidoneo a giustificare l'annullamento del provvedimento nei casi in cui il suo contenuto non sarebbe potuto essere diverso da quello in concreto adottato**, sia perché vincolato, sia perché sebbene discrezionale sia raggiunta la prova della sua concreta e sostanziale non modificabilità. (Conferma T.A.R. Campania, Sez. VI, n. 5673/2019.)

Cons. Stato Sez. IV, 25/07/2023, n. 7277

L'autotutela di cui al comma 4 dell'art. 19 della l. n. 241 del 1990 presenta alcune peculiarità rispetto alle ipotesi ordinarie in quanto, mentre di regola si assume che il potere di autotutela sia **ampiamente discrezionale** nell'apprezzamento dell'interesse pubblico che può imporre l'esercizio e non coercibile, **ciò non vale** in questo caso laddove, anche per l'intima connessione di tale potere col più generale dovere di **vigilanza che incombe al Comune sull'attività edilizia** ai fini dell'ordinato assetto del territorio, a fronte di un'istanza di intervento, **l'Amministrazione ha il dovere di rispondere**, essendo la sua discrezionalità limitata solo alla verifica della sussistenza o meno dei presupposti di cui all'articolo 21-nonies della l. n. 241 del 1990. (Conferma T.A.R. Veneto, Sez. II, n. 323 del 2020.)

Cons. Stato Sez. IV, 30/06/2023, n. 6387

Quando un titolo abilitativo sia stato ottenuto dall'interessato in base ad una **falsa o comunque erronea rappresentazione della realtà** sia consentito all'amministrazione di esercitare il proprio potere di autotutela, ritirando l'atto stesso, **senza necessità di esternare alcuna particolare ragione di pubblico interesse**, che, in tale ipotesi, deve ritenersi sussistente in re ipsa. (Riforma T.A.R. Puglia estremi omessi.)

Cons. Stato Sez. VI, 23/06/2023, n. 6197

Al fine di configurare un **vizio di elusione o violazione del giudicato**, non è sufficiente che l'azione amministrativa posta in essere dopo la formazione del giudicato intervenga sulla stessa fattispecie oggetto del pregresso giudizio di cognizione o alteri l'assetto di interessi definito; al contrario, è necessario che l'Amministrazione eserciti la **medesima potestà pubblica**, già incisa dalla sentenza, in contrasto con il contenuto precettivo del giudicato (cioè con un obbligo assolutamente puntuale e vincolato, integralmente desumibile nei suoi tratti essenziali dalla sentenza), così integrando una violazione del giudicato, ovvero che l'attività asseritamente esecutiva dell'Amministrazione sia connotata da un manifesto sviamento di potere diretto ad aggirare l'esecuzione delle puntuali prescrizioni stabilite dal giudicato, in tal guisa integrando l'ipotesi di elusione del giudicato. (Dichiara inammissibile il ricorso per l'ottemperanza di Consiglio di Stato, Sez. VI, n. 5309/2021.)

Cons. Stato Sez. VII, 23/06/2023, n. 6216

In tema di adeguatezza della motivazione riferita a quella peculiare categoria di atti amministrativi rappresentati dai **giudizi valutativi delle prove dei concorsi pubblici**, è sufficiente l'attribuzione del **voto numerico** o, come nel caso di specie (concorso in magistratura), la declaratoria della non idoneità, qualora l'elaborato non raggiunga nemmeno la soglia della sufficienza, senza necessità di ulteriori indicazioni e chiarimenti a mezzo di proposizioni esplicative, di glosse, annotazione e segni grafici. Tale indirizzo interpretativo è stato, con riferimento al concorso in magistratura, successivamente positivamente recepito dal legislatore che con l'art. 1, comma 5, d.lgs. 5 aprile 2006, n. 160, ha stabilito specificamente che, agli effetti di cui all'art. 3, legge 7 agosto 1990, n. 241, il giudizio in ciascuna delle prove scritte e orali è motivato con l'indicazione del solo punteggio numerico, mentre l'insufficienza è motivata con la sola formula "non idoneo", la quale disposizione, per tali ragioni, si rivela del tutto ragionevole e conforme al principio costituzionale di imparzialità e buon andamento della pubblica amministrazione. (Riforma T.A.R. Lazio, Sez. I, n. 12652/2022.)

Cons. Stato Sez. VI, 19/06/2023, n. 5999

Relativamente all'aspetto motivazionale dell'atto amministrativo il provvedimento amministrativo, preceduto da esaurienti atti istruttori, può ritenersi **adeguatamente motivato per relationem anche con il mero richiamo a tali atti**, in quanto in tal modo l'Autorità emanante esplicita l'intenzione di fare propri gli esiti dell'istruttoria condotta, ponendoli a base della determinazione adottata; in tal modo, la motivazione è esaustiva perché dal complesso degli atti del procedimento sono evincibili le ragioni giuridiche che supportano la decisione, in modo da consentire, non solo al destinatario di contrastarle con gli strumenti offerti dall'ordinamento, ma anche al Giudice Amministrativo, ove investito della relativa controversia, di sindacarne la fondatezza.

Cons. Stato Sez. V, 16/06/2023, n. 5969

La **fase "pre-istruttoria"**, che prende avvio con la comunicazione di avvio del procedimento trasmessa dall'Autorità all'interessato, disciplinata dall'art. 40 del Regolamento unico in materia di esercizio del potere sanzionatorio da parte dell'Autorità, stabilisce un primo momento di contraddittorio procedimentale, inerente alle prime contestazioni mosse dall'Autorità, in fase antecedente all'espletamento dell'istruttoria.

Cons. Stato Sez. IV, 13/06/2023, n. 5799

In materia di pianificazione urbanistica, **l'ampio potere discrezionale dell'Amministrazione in merito alla programmazione dell'assetto del territorio** è soggetto ad obbligo di motivazione puntuale e specifico (in deroga al disposto di cui all'art. 13, lett. c., L. n. 241 del 1990), soltanto laddove sussista nei confronti del privato direttamente interessato dalle scelte urbanistiche una posizione di aspettativa qualificata, come quella discendente da una lottizzazione "approvata e convenzionata" o da un giudicato di annullamento del diniego di concessione edilizia o dalla reiterazione di un vincolo scaduto.

Cons. Stato Sez. IV, 09/06/2023, n. 5672

L'eccesso di potere per disparità di trattamento non può fondarsi su **precedenti provvedimenti illegittimi**, in quanto questi non possono essere invocati per pretendere ulteriori provvedimenti che vadano a violare a loro volta la legge.

Un **provvedimento legittimo non può divenire viziato** (e viceversa) perché in passato fu seguito un difforme modus operandi, non potendosi giudicare della legittimità di un atto alla luce della circostanza che in passato furono emessi provvedimenti di analogo tenore e contenuto e l'errore, eventualmente commesso in alcuni casi, non può costringere l'Amministrazione a perseverare nel medesimo errore.

Cons. Stato Sez. VI, 09/06/2023, n. 5709

L'assenso tacito sulle domande di sanatoria edilizia **presuppone** la presenza di tutti gli elementi necessari all'esame della pratica, all'accertamento della completezza e dei presupposti utili alla concessione del condono, nonché alla verifica dell'esistenza della costruzione alla scadenza del termine utile per fruire del beneficio richiesto, non essendo ammissibile consentirlo in assenza dei requisiti e a mezzo di un provvedimento tacito, che nella prefigurazione normativa per null'altro si distingue dall'accoglimento esplicito se non per l'aspetto formale.

Cons. Stato Sez. VI, 06/06/2023, n. 5534

E' legittimo l'inoltro, da parte dell'Amministrazione, dell'avviso ex art. 7 della l. n. 241 del 1990 **a mezzo PEC** a una Società Cooperativa a r.l., essendo **la posta elettronica certificata l'unico strumento di comunicazione a disposizione della PA nei confronti dell'impresa**. Sulla base del combinato disposto degli artt. 5, comma 1, d.l. 179 del 2012 (convertito con modificazioni dalla l. n. 221 del 2012) e 16, comma 6, del d.l. n. 185 del 2008 e ss.mm., ogni impresa individuale o collettiva ha, infatti, l'obbligo di essere titolare di PEC e ha, di riflesso, l'onere di mantenere la stessa in condizioni di efficienza, adottando ogni accorgimento idoneo a garantirne l'ordinaria operatività (ad esempio con lo spostamento o eliminazione dei messaggi per prevenire l'esaurimento della capacità di ricezione ovvero, per quanto qui più di interesse, col regolare adempimento delle eventuali obbligazioni assunte nei confronti del gestore del servizio). Non può, pertanto, assumere rilievo che la PEC dichiarata dall'impresa sia temporaneamente fuori servizio. (Conferma T.A.R. Campania Napoli, Sez. I, n. 1697/2022.)

Cons. Stato Sez. IV, 26/05/2023, n. 5206

I **presupposti per l'attivazione del rito speciale relativo al silenzio della Pubblica Amministrazione** sono sia l'esistenza di uno specifico obbligo di provvedere in capo all'Amministrazione, sia la natura provvedimentoale dell'attività oggetto della sollecitazione: il rito previsto dagli artt. 31 e 117 del D.Lgs. n. 104/2010 rappresenta infatti sul piano processuale lo strumento rimediabile per la violazione della regola dell'obbligo di agire in via provvedimentoale sancita dall'art. 2 della L. n. 241/1990.

Cons. Stato Sez. III, 24/05/2023, n. 5121

L'adozione di **nuovi atti da parte dell'amministrazione soccombente**, a seguito della sentenza di primo grado di annullamento, non costituisce affatto, in difetto di chiari e univoci elementi sul punto, acquiescenza o rinuncia all'appello proposto dalla stessa amministrazione avverso tale sentenza, e pertanto a fortiori tale appello non può essere dichiarato improcedibile. (Riforma T.A.R. Lombardia, Sez. III, n. 2749/2022.)

Cons. Stato Sez. VI, 16/05/2023, n. 4863

L'art. 3, L. 7 agosto 1990, n. 241, nella parte in cui afferma che la **motivazione per relationem** è legittima a condizione che siano indicati e resi disponibili gli atti cui si fa rinvio, va inteso nel senso che all'interessato deve essere garantita la possibilità di prenderne visione, di richiederne e ottenerne copia in base alla normativa sul diritto di accesso ai documenti amministrativi e di chiederne la produzione in giudizio, con la conseguenza che non sussiste per la Pubblica Amministrazione l'obbligo di notificare all'interessato tutti gli atti richiamati nel provvedimento, ma soltanto di indicarne gli estremi e di metterli a disposizione su richiesta dell'interessato.

Cons. Stato Sez. VI, 16/05/2023, n. 4863

I **nuovi documenti prodotti in appello** in violazione del divieto di cui all'art. 104 del D.Lgs. n. 104/2010 devono ritenersi inammissibili, soprattutto se trattasi di documenti preesistenti o che comunque l'appellante ben avrebbe potuto acquisire in precedenza.

Cons. Stato Sez. V, 09/05/2023, n. 4642

Nel procedimento amministrativo, **la distinzione tra atti di conferma in senso proprio e meramente confermativi** viene ravvisata in giurisprudenza nella circostanza che l'atto successivo sia stato adottato o meno senza una nuova istruttoria e una nuova ponderazione degli interessi, escludendosi che possa considerarsi meramente confermativo rispetto ad un atto precedente l'atto la cui adozione sia stata preceduto da un riesame della situazione che aveva condotto al precedente provvedimento, mediante la rivalutazione degli interessi in gioco e un nuovo esame degli elementi di fatto e di diritto che caratterizzano la fattispecie considerata; mentre ricorre invece l'atto meramente confermativo, non impugnabile, allorché l'Amministrazione si limiti a dichiarare l'esistenza di un suo precedente provvedimento senza compiere alcuna nuova istruttoria e senza una nuova motivazione.

Cons. Stato Sez. VII, 08/05/2023, n. 4577

L'annullamento di un atto plurimotivato di segno negativo è condizionato alla presentazione di censure in ordine a tutte le autonome motivazioni, in grado da sole di sostenere la decisione; il mancato accoglimento anche di uno solo dei motivi determina, dunque, l'inammissibilità degli altri per difetto d'interesse in quanto il privato non potrebbe trovare alcuna soddisfazione dall'eventuale accoglimento di una delle restanti censure, reggendosi il provvedimento gravato su altro autonomo motivo passato indenne al vaglio di legittimità.

Cons. Stato Sez. II, 21/04/2023, n. 4038

L'obbligo della Pubblica Amministrazione di provvedere sulle istanze dei privati sussiste, oltre che nei casi espressamente previsti da una norma, anche in ipotesi ulteriori nelle quali si evidenzino specifiche ragioni di giustizia ed equità che impongano l'adozione di un provvedimento espresso ovvero tutte le volte in cui, in ordine al dovere di correttezza e di buona amministrazione della parte pubblica, sorga per il privato una legittima aspettativa a conoscere il contenuto e le ragioni delle determinazioni (qualunque esse siano) dell'Amministrazione.

Cons. Stato Sez. VII, 17/04/2023, n. 3829

L'assenza di sottoscrizione rende invalido il provvedimento qualora risulti possibile e inequivocabile l'accertamento circa la concreta riconducibilità dell'atto al suo autore. Invero, in virtù del principio di correttezza e buona fede cui devono essere improntati i rapporti tra Pubblica Amministrazione e cittadino, l'autografia della sottoscrizione non può essere qualificata in termini di requisito di esistenza o validità giuridica degli atti amministrativi ove concorrano ulteriori elementi testuali (indicazione dell'ente competente, qualifica, ufficio di appartenenza del funzionario che lo ha adottato), emergenti anche **dal contesto documentativo dell'atto**, che consentano di individuare la sicura **provenienza** e **l'attribuibilità** dell'atto al suo autore.

Cass. civ. Sez. II Ord., 12/04/2023, n. 9691

Il provvedimento di revisione della patente di guida, **atto vincolato** all'azzeramento dei punti, **non presuppone l'avvenuta comunicazione all'interessato** delle variazioni di punteggio che lo riguardano, poiché il contravventore può conoscere subito, attraverso il verbale di accertamento, se ed in quale misura operi, nei suoi confronti, la misura accessoria della loro decurtazione e, comunque, può controllare in ogni momento lo stato della propria patente con le modalità indicate dal Dipartimento ministeriale per i trasporti terrestri.

Cons. Stato Sez. VI, 12/04/2023, n. 3674

Il **principio dell'affidamento** trova la sua giustificazione nella circostanza che il privato possa confidare nella **stabilità di un atto amministrativo**, quando abbia ragione di ritenere che l'atto sia legittimo e comunque abbia prodotto i suoi effetti per lungo tempo, senza che sia intervenuto alcun "rilievo" da parte dell'amministrazione che lo ha emanato. Affinché possa riscontrarsi una posizione di legittimo affidamento, occorre, dunque, che la parte privata sia stata beneficiata da un pregresso atto amministrativo, costitutivo di una situazione di vantaggio acquisita in **buona fede**, consolidatasi nel proprio patrimonio giuridico per via del decorso di un apprezzabile periodo temporale. Anche in ambito unionale è stato precisato che il diritto di avvalersi del principio di tutela del legittimo affidamento si estende a ogni individuo in capo al quale un'autorità amministrativa nazionale abbia fatto sorgere fondate speranze a causa di assicurazioni precise, incondizionate e concordanti, provenienti da fonti autorizzate e affidabili, che essa gli avrebbe fornito. (Conferma T.A.R. Veneto, Sez. II, n. 1260/2019.)

Cons. Stato Sez. VI, 12/04/2023, n. 3674

La CILA rappresenta uno strumento di **liberalizzazione** delle attività economiche, non più sottoposte ad un controllo amministrativo di tipo preventivo, ma avviabili sulla base di una mera comunicazione da sottoporre al successivo controllo amministrativo. L'attività viene consentita direttamente per effetto della dichiarazione con cui il privato attesta la sussistenza dei presupposti prescritti dalla legge. Perché possa produrre effetti giuridici, la comunicazione di parte **deve rispondere al modello tipizzato dal legislatore**, occorrendo, pertanto, che le attività in concreto avviate siano riconducibili alle fattispecie astratte per cui è ammesso l'utilizzo del relativo istituto. Si è, dunque, in presenza di un ulteriore titolo (non avente natura amministrativa) abilitativo all'esecuzione di interventi edilizi, teso a permettere lo svolgimento di attività non obbligatorie, che la parte intende avviare per la realizzazione di un proprio interesse concreto. (Conferma T.A.R. Veneto, Sez. II, n. 1260/2019.)

Cons. Stato Sez. VI, 12/04/2023, n. 3674

Gli **abusi edilizi** hanno natura di **illeciti permanenti** in quanto la lesione dell'interesse pubblico all'ordinato e programmato assetto urbanistico del territorio si protrae nel tempo sino al ripristino della legittimità violata. Da ciò consegue che la mancata esecuzione dell'ordinanza di demolizione, proseguita dopo l'entrata in vigore del comma 4-bis dell'art. 31 del D.P.R. n. 380/01 (che ha previsto l'irrogazione della sanzione pecuniaria), impone l'applicazione della sanzione da quest'ultimo prevista, senza che ciò implichi violazione del principio di irretroattività delle norme che introducono misure sanzionatorie. (Conferma T.A.R. Veneto, Sez. II, n. 1260/2019.)

Cons. Stato Sez. III, 04/04/2023, n. 3460

E' del tutto inconferente il richiamo alle regole sulla **partecipazione** al procedimento amministrativo in caso di **ricorso straordinario al Presidente della Repubblica**, posto che quest'ultimo ha natura sostanzialmente giurisdizionale, con la conseguenza che non è possibile applicare al relativo procedimento le garanzie previste dalla l. n. 241/1990 per il procedimento amministrativo. Infatti, non si rinviene nel d.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199, che disciplina il ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, alcuna norma dalla quale desumere l'obbligo per la Segreteria del Consiglio di Stato di comunicare alle parti del giudizio l'avvenuto deposito di scritti e documenti delle controparti. (Conferma T.A.R. Lazio Roma, Sez. I, estremi omessi.)

Cons. Stato Sez. II, 29/03/2023, n. 3224

In presenza di una **SCIA**, anche nel caso in cui un terzo abbia sollecitato i poteri inibitori o repressivi della pubblica amministrazione, il comma 3 dell'art. 19 attribuisce alla Pubblica Amministrazione un triplice ordine di poteri (inibitori, repressivi e conformativi), esercitabili entro il termine ordinario di sessanta giorni dalla presentazione della SCIA, mentre il successivo comma 4 prevede che, decorso tale termine, quei poteri sono ancora esercitabili in presenza delle condizioni previste dall'art. 21-nonies della stessa legge n. 241 del 1990 a mente del quale sussistendo un interesse pubblico ulteriore rispetto al ripristino della legalità, deve operarsi un **bilanciamento fra gli interessi coinvolti** e che, per i provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei privati, il potere debba essere esercitato entro il termine massimo di diciotto mesi. (Conferma T.A.R. Puglia, Sez. II, n. 967 del 2022.)

Cons. Stato Sez. II, 29/03/2023, n. 3224

Una volta che sia decorso il **termine perentorio per l'esercizio del potere inibitorio** in materia di Segnalazione certificata di inizio attività - previsto in generale in 60 giorni dal comma 3 dell'art. 19 della legge n. 241/1990 e in materia edilizia in 30 giorni dal comma 6 bis del medesimo articolo - la P.A. conserva un **residuale potere di autotutela**, ma tale potere con cui l'Amministrazione è chiamata a porre eventuale rimedio al mancato esercizio del doveroso potere inibitorio, condivide i principi regolatori sanciti, in materia di autotutela, dagli artt. 21-quinquies e 21-nonies, L. n. 241/1990, dovendosi, quindi, tali poteri esercitare nelle forme dell'autotutela, con i relativi limiti anche di carattere temporale. (Conferma T.A.R. Puglia, Sez. II, n. 967 del 2022.)

Cons. Stato Sez. II, 28/03/2023, n. 3160

Ai fini dell'**accesso agli atti cosiddetto difensivo** è necessaria la sussistenza di una **strumentalità** fra accessibilità dei documenti amministrativi e esigenze di tutela, che si traduce in un **onere aggravato sul piano probatorio**, nel senso che grava sulla parte interessata l'onere di dimostrare che il documento al quale intende accedere è necessario (o, addirittura, strettamente indispensabile se concerne dati sensibili o giudiziari) per la cura o la difesa dei propri interessi.

Cons. Stato Sez. II, 28/03/2023, n. 3162

Qualora, invece, il nuovo provvedimento non si pone in contrasto con l'effetto conformativo del giudicato, impingendo la motivazione su aspetti non "coperti" dallo stesso, in quanto non presi in considerazione dalla sentenza di merito, non può dirsi che sussista **violazione di giudicato**, né la conseguente nullità dell'atto adottato ex art. 21-septies legge n. 241/1990. In quest'ultimo caso il nuovo provvedimento sarà eventualmente censurabile per vizi di legittimità o per nullità (per profili diversi da quella derivante dalla violazione del giudicato), avverso i quali si troverà spazio di tutela nell'ambito di un giudizio ordinario e non con lo specifico rito dell'ottemperanza di cui agli artt. 112 e ss. c.p.a. (conferma T.A.R. Lazio Latina, Sez. I, n. 790/2022.)

Cons. Stato Sez. V, 22/03/2023, n. 2911

La **revoca** si configura come lo strumento di autotutela decisoria preordinato alla rimozione, con efficacia ex nunc, di un provvedimento all'esito di una nuova valutazione dell'interesse pubblico alla sua conservazione. I presupposti del valido esercizio dello ius poenitendi sono definiti dall'art. 21 quinquies, l. 7 agosto 1990, n. 241, e consistono nella **sopravvenienza di motivi di interesse pubblico**, nel **mutamento della situazione di fatto** e in una **rinnovata valutazione** dell'interesse pubblico originario. (Conferma T.A.R. Liguria n. 408 del 2022.)

T.A.R. Lazio Roma Sez. I ter, 06/03/2023, n. 3692

La nozione normativa di **documento amministrativo**, suscettibile di formare oggetto di istanza di accesso documentale, è ampia e può riguardare ogni documento detenuto dalla pubblica amministrazione purché lo stesso concerna un'attività di pubblico interesse o sia utilizzato o sia detenuto o risulti significativamente collegato con lo svolgimento dell'attività amministrativa, nel perseguimento di finalità di interesse generale, potendo, dunque, rientrarvi anche gli atti detenuti dall'Amministrazione nella loro materialità che identificano **statuizioni, accertamenti, intendimenti, pareri, volizioni e valutazioni** degli organi pubblici. (Accoglie il ricorso.)

T.A.R. Lazio Roma Sez. I ter, 06/03/2023, n. 3692

L'Amministrazione, anche quando non adotta formalmente un provvedimento, ma ne determina univocamente i contenuti sostanziali, o attraverso un **comportamento** conseguente, ovvero determinandosi in una direzione, anche con riferimento a fasi istruttorie coerentemente svolte, a cui non può essere ricondotto altro volere che quello equivalente al contenuto del provvedimento formale corrispondente, implementa i due elementi di una manifestazione chiara di volontà dell'organo competente e della possibilità di **desumerne in modo non equivoco una specifica volontà provvedimentale**. (Accoglie il ricorso.)

Cons. Stato Sez. VI, 21/02/2023, n. 1787

La **natura vincolata delle determinazioni in materia di abusi edilizi** e, quindi, anche delle determinazioni di sanatoria, esclude la possibilità di apporti partecipativi dei soggetti interessati e, conseguentemente, anche di un obbligo di previa comunicazione dei motivi ostativi all'accoglimento della relativa domanda. Ciò anche in applicazione dell'art. 21-octies, comma 2, primo periodo, della L. n. 241/1990, secondo cui il mancato preavviso di diniego non produce effetti vizianti ove l'Amministrazione non avrebbe comunque potuto emanare provvedimenti diversi da quelli in concreto adottati.

Cons. Stato Sez. VII, 20/02/2023, n. 1745

La **nullità del provvedimento amministrativo per difetto di attribuzione** ex art. 21 septies L. n. 241/1990 presuppone la **totale assenza della norma attributiva** del potere. L'invalidità del provvedimento di cui all'art. 21 septies L. n. 241/1990 ha carattere eccezionale e il difetto assoluto di attribuzione, quale causa di nullità del provvedimento amministrativo, ricorre soltanto in caso di cosiddetta carenza di potere in astratto, vale a dire quando l'Amministrazione esercita un potere che in realtà nessuna norma le attribuisce, essendo tale vizio configurabile solo nei casi in cui un atto non possa essere radicalmente emanato da una autorità amministrativa, in quanto priva di alcun potere nel settore, neppure condividendone la titolarità con un'altra amministrazione, configurandosi altrimenti un'illegittimità per vizio di incompetenza. (Conferma T.A.R. Lazio Roma estremi omessi.)

Cons. Stato Sez. VII, 20/02/2023, n. 1728

Gli **atti meramente confermativi** sono quegli atti che, a differenza degli atti "di conferma", si connotano per la ritenuta insussistenza, da parte dell'Amministrazione, di valide ragioni di riapertura del procedimento conclusosi con la precedente determinazione; mancando detta riapertura e la conseguente nuova ponderazione degli interessi coinvolti, nello schema tipico dei c.d. "provvedimenti di secondo grado", essi sono insuscettibili di autonoma impugnazione per carenza di un carattere autonomamente lesivo.

Cons. Stato Sez. VI, 20/02/2023, n. 1703

Nel processo amministrativo **l'integrazione in sede giudiziale della motivazione dell'atto amministrativo** è ammissibile **soltanto** se effettuata mediante gli atti del procedimento - nella misura in cui i documenti dell'istruttoria offrano elementi sufficienti ed univoci dai quali possano ricostruirsi le concrete ragioni della determinazione assunta - oppure attraverso l'emaneazione di un autonomo provvedimento di convalida; è invece inammissibile un'integrazione postuma effettuata in sede di giudizio, mediante atti processuali, o comunque scritti difensivi.

Cons. Stato Sez. VI, 17/02/2023, n. 1661

L'istituto del c.d. **preavviso di rigetto**, di cui all'art. 10-bis della L. n. 241/1990 ha lo scopo di far conoscere alle amministrazioni le ragioni fattuali e giuridiche dell'interessato che potrebbero contribuire a far assumere agli organi competenti una diversa determinazione finale, derivante dalla ponderazione di tutti gli interessi in campo e determinando una possibile riduzione del contenzioso fra le parti; tuttavia, tale scopo viene meno ed è di per sé inidoneo a giustificare l'annullamento del provvedimento nei casi in cui il suo contenuto non sarebbe potuto essere diverso da quello in concreto adottato, sia perché vincolato, sia perché sebbene discrezionale sia raggiunta la prova della sua concreta e sostanziale non modificabilità.

T.A.R. Puglia Bari Sez. III, 16/02/2023, n. 319

Le **norme in materia di partecipazione al procedimento amministrativo non vanno applicate meccanicamente e formalisticamente**, dovendo essere invece interpretate in senso sostanziale, coordinando in modo ragionevole e sistematico principi di legalità, imparzialità e buon andamento ed i corollari di economicità e speditezza dell'azione amministrativa, così che la mancata comunicazione di avvio del procedimento non può determinare sic et simpliciter l'annullamento del provvedimento, allorquando l'interessato sia venuto comunque a conoscenza dei fatti posti a fondamento del provvedimento sfavorevole ai suoi interessi ed abbia avuto la possibilità di svolgere osservazioni e controdeduzioni.

Cons. Stato Sez. VI, 10/02/2023, n. 1453

Nei **procedimenti selettivi**, non può farsi applicazione della regola contenuta nell'art. 18, comma 2, L. n. 241/1990 per colmare, d'ufficio, un deficit partecipativo grave, quale deve essere considerata la **mancata allegazione di un documento ritenuto necessario** dalla legge speciale di selezione poiché, un eventuale intervento ex officio dell'amministrazione procedente, determinerebbe inesorabilmente la violazione del principio della par condicio tra i concorrenti e incrinerebbe l'indispensabile posizione di equidistanza che deve sempre mantenere l'amministrazione nei confronti dei destinatari dell'esercizio del potere ad essa assegnato dalla legge.

Cons. Stato Sez. IV, 07/02/2023, n. 1317

In materia di partecipazione amministrativa, **le osservazioni e le opposizioni presentate dai privati al Piano Regolatore Generale** costituiscono strumenti di partecipazione amministrativa, pertanto il loro rigetto da parte dell'Amministrazione deve essere congruamente motivato. Tuttavia, dette osservazioni costituiscono un apporto dei privati nel procedimento di formazione dello strumento urbanistico, con conseguente assenza in capo all'Amministrazione a ciò competente di un obbligo puntuale di motivazione, la cui congruità ben può essere evinta (anche) dai criteri desunti dalla relazione illustrativa del piano stesso in ordine alle proprie scelte discrezionali assunte per la destinazione delle singole aree.

Cons. Stato Sez. III, 06/02/2023, n. 1263

Deve ritenersi che nel caso della **conferenza decisoria**, sebbene la decisione finale compete all'amministrazione procedente, trattasi **pur sempre di una c.d. "decisione polistrutturata"**, ossia di una decisione che deve essere assunta, per l'appunto, tenendo conto delle "posizioni prevalenti espresse" dalle amministrazioni che hanno preso parte alla conferenza.

Cons. Stato Sez. VI, 06/02/2023, n. 1232

Nell'interpretare la legge di gara, occorre privilegiare il **valore semantico** delle proposizioni utilizzate nelle singole clausole evitando qualsiasi percorso ermeneutico che conduca all'integrazione delle regole di gara e per questa via faccia emergere significati delle clausole ulteriori ed estranei rispetto a quelli contenuti nel perimetro dei possibili significati delle disposizioni, dovendosi qui ribadire che l'interpretazione della *lex specialis* soggiace, come per tutti gli atti amministrativi, alle stesse regole stabilite per i contratti dagli artt. 1362 c.c. e ss., tra le quali assume portata decisiva quella che valorizza l'interpretazione letterale.

Cons. Stato Sez. VI, 06/02/2023, n. 1232

Deve essere consentito alle Amministrazioni imporre oneri minimi di cooperazione, quale appunto è il dovere di fornire, tra l'altro, la documentazione prescritta, a pena di inammissibilità o di esclusione, nel rispetto del termine perentorio all'uopo assegnati.

Cons. Stato Sez. II, 27/01/2023, n. 966

Affinché sussista la **responsabilità dell'Amministrazione per violazione dell'affidamento del privato** nel caso di esercizio del potere di autotutela, la causa di illegittimità o irregolarità che ha portato all'esercizio del suddetto potere **non deve essere nota o, comunque, conoscibile** sulla base dell'ordinaria diligenza dal privato che confida nella stabilità degli atti posti in essere dall'amministrazione. Il principio di specificità dei motivi di appello impone che affinché un motivo sia scrutinabile, non è sufficiente dolersi dell'ingiustizia della decisione, occorrendo, invece, specificare in quale passaggio logico delle sue argomentazioni il giudice di prime cure abbia errato.

Cons. Stato Sez. VI, 24/01/2023, n. 759

Ai fini della legittimità di un **atto amministrativo fondato su di una pluralità di ragioni, fra loro autonome**, è sufficiente che anche una sola fra esse sia riconosciuta idonea a sorreggere l'atto medesimo, mentre le doglianze formulate avverso gli altri motivi devono ritenersi carenti di un sottostante interesse a ricorrere, giacché in nessun caso le stesse potrebbero portare all'invalidazione dell'atto. (Riforma T.A.R. Friuli Venezia Giulia, Sez. I, 5 agosto 2015 n. 381.)

Cons. Stato Sez. VI, 13/01/2023, n. 449

Qualora l'annullamento di un provvedimento amministrativo non escluda ma consenta il riesercizio del potere amministrativo - la domanda di risarcimento del danno non può essere valutata che all'esito della nuova manifestazione di detto potere, non potendo essere accolta ove persistano in capo all'Amministrazione significativi spazi di discrezionalità. Infatti, mentre la caducazione dell'atto per vizi sostanziali vincola l'amministrazione ad attenersi, nella successiva attività alle statuizioni del giudice, l'annullamento fondato su profili formali non elimina né riduce il potere della stessa di provvedere in ordine al medesimo oggetto dell'atto annullato, con il solo limite negativo di riesercizio nelle stesse caratterizzazioni di cui si è accertata l'illegittimità, sicché non può ritenersi condizionata o determinata in positivo la decisione finale

Cons. Stato Sez. V, 11/01/2023, n. 384

Il potere di non aggiudicare, secondo logica, va esercitato prima di adottare il provvedimento di aggiudicazione definitiva (il che spiega anche perché si tratti di un potere riservato alla stazione appaltante e non alla commissione giudicatrice); una volta disposta l'aggiudicazione residuano eventualmente i soli poteri di autotutela (art. 32, comma 8, del D.Lgs. n. 50/2016).

Cons. Stato Sez. II, 11/01/2023, n. 366

La **sospensione ad horas**, in assenza di misure conformative e senza indicazione di un termine finale, lungi dall'estrinsecarsi in un potere atipico, corrisponde al divieto di prosecuzione dell'attività previsto dall'**art. 19, comma 3**, L. n. 241 del 1990, configurando, dunque, un potere espressamente tipizzato dal legislatore.

Cons. Stato Sez. V, 11/01/2023, n. 388

Premesso che il **contratto di cessione o di affitto d'azienda** determina l'automatico trasferimento all'acquirente (o all'affittuario) di tutti i rapporti compresi nel complesso aziendale, sia attivi che passivi, ne deriva ulteriormente che la cessione o l'affitto di ramo d'azienda comporta una sostanziale continuità tra i due soggetti imprenditoriali.

Cons. Stato Sez. V, 09/01/2023, n. 265

In tema di legittimità della **motivazione per relationem**, il provvedimento amministrativo, preceduto da esaurienti atti istruttori, può ritenersi adeguatamente motivato per relationem anche con il mero richiamo a tali atti, in quanto in tal modo l'Autorità emanante esplicita l'intenzione di fare propri gli esiti dell'istruttoria condotta, ponendoli a base della determinazione adottata; in tal modo, la motivazione è esaustiva perché dal complesso degli atti del procedimento sono evincibili le ragioni giuridiche che supportano la decisione, in modo da consentire, non solo al destinatario di contrastarle con gli strumenti offerti dall'ordinamento, ma anche al Giudice amministrativo, ove investito della relativa controversia, di sindacarne la fondatezza.

Cons. Stato Sez. VII, 05/01/2023, n. 171

Va **esclusa l'applicabilità al procedimento di autorizzazione paesaggistica dell'istituto degli effetti del silenzio e dell'inerzia nei rapporti tra amministrazioni pubbliche**, di cui al sopra citato art. 17-bis della legge n. 241/90, in ragione dell'incompatibilità dell'istituto di cui alla disposizione ora richiamata rispetto all'effetto devolutivo previsto per la prima dall'art. 146, comma 9, del D.Lgs. 42/2004, una volta decorso inutilmente il termine assegnato alla Soprintendenza per esprimersi sugli aspetti di sua competenza.

Cons. Stato Sez. V, 03/01/2023, n. 86

Al sensi del combinato disposto della L. n. 241 del 1990, art. 15, comma 2 e art. 11, comma 2, **agli accordi fra Amministrazioni si applicano i principi del codice civile in materia di obbligazioni e contratti**, fra questi quello per cui, a pena di nullità, l'oggetto del contratto deve essere determinato o determinabile. La controprestazione economica in capo al Comune è elemento essenziale del sinallagma negoziale. Sicché essa va correttamente individuata in convenzione, tanto più perché una P.A. non può assumere impegni economici non determinati. La mancanza di tale elemento determina conseguentemente la nullità della convenzione medesima.

Cons. Stato Sez. VI, 02/01/2023, n. 27

L'art. 3 della L. 7 agosto 1990, n. 241, nella parte in cui afferma che la **motivazione per relationem** è legittima a condizione che siano indicati e resi disponibili gli atti cui si fa rinvio, va inteso nel senso che all'interessato deve essere garantita la possibilità di prenderne visione, di richiederne e ottenerne copia in base alla normativa sul diritto di accesso ai documenti amministrativi e di chiederne la produzione in giudizio, con la conseguenza che **non sussiste per la pubblica amministrazione l'obbligo di notificare all'interessato tutti gli atti richiamati nel provvedimento, ma soltanto di indicarne gli estremi e di metterli a disposizione su richiesta dell'interessato**. Ne consegue che è legittimo il provvedimento di revoca di agevolazioni fiscali che sia motivato con il richiamo alle relazioni istruttorie della Polizia Giudiziaria, ancorché non allegate.

E poi ...

Efficacia e patologia

Art. 21-bis. (Efficacia del provvedimento limitativo della sfera giuridica dei privati)

1. **Il provvedimento limitativo della sfera giuridica dei privati acquista efficacia nei confronti di ciascun destinatario con la comunicazione** allo stesso effettuata anche nelle forme stabilite per la notifica agli irreperibili nei casi previsti dal codice di procedura civile. Qualora per il numero dei destinatari la comunicazione personale non sia possibile o risulti particolarmente gravosa, l'amministrazione provvede mediante **forme di pubblicità idonee** di volta in volta stabilite dall'amministrazione medesima. Il provvedimento limitativo della sfera giuridica dei privati non avente carattere sanzionatorio può contenere una motivata clausola di immediata efficacia. I provvedimenti limitativi della sfera giuridica dei privati aventi carattere **cautelare ed urgente** sono immediatamente efficaci.

Art. 21-ter. (Esecutorietà)

1. **Nei casi e con le modalità stabiliti dalla legge**, le pubbliche amministrazioni possono imporre coattivamente l'adempimento degli obblighi nei loro confronti. Il provvedimento costitutivo di obblighi indica il **termine e le modalità dell'esecuzione da parte del soggetto obbligato**. Qualora l'interessato non ottemperi, le pubbliche amministrazioni, **previa diffida**, possono provvedere all'esecuzione coattiva nelle ipotesi e secondo le modalità previste dalla legge.

2. Ai fini dell'esecuzione delle obbligazioni aventi ad oggetto somme di denaro si applicano le disposizioni per l'esecuzione coattiva dei crediti dello Stato.

Art. 21-quater. (Efficacia ed esecutività del provvedimento)

1. I **provvedimenti amministrativi efficaci sono eseguiti immediatamente, salvo che sia diversamente stabilito dalla legge o dal provvedimento medesimo.**
2. **L'efficacia ovvero l'esecuzione del provvedimento amministrativo può essere sospesa**, per gravi ragioni e per il tempo strettamente necessario, dallo stesso organo che lo ha emanato ovvero da altro organo previsto dalla legge. Il termine della sospensione è esplicitamente indicato nell'atto che la dispone e può essere prorogato o differito per una sola volta, nonché ridotto per sopravvenute esigenze. La sospensione non può comunque essere disposta o perdurare oltre i termini per l'esercizio del potere di annullamento di cui all'articolo 21-nonies.

Art. 21-quinquies. (Revoca del provvedimento)

1. **Per sopravvenuti motivi di pubblico interesse** ovvero nel caso di **mutamento della situazione di fatto non prevedibile** al momento dell'adozione del provvedimento o, salvo che per i provvedimenti di autorizzazione o di attribuzione di vantaggi economici, di **nuova valutazione dell'interesse pubblico originario**, il **provvedimento amministrativo ad efficacia durevole** può essere revocato da parte dell'organo che lo ha emanato ovvero da altro organo previsto dalla legge. La revoca determina la inidoneità del provvedimento revocato a produrre **ulteriori effetti**. Se la revoca comporta pregiudizi in danno dei soggetti direttamente interessati, l'amministrazione ha l'obbligo di provvedere al loro **indennizzo**.

Art. 21-quinquies. (Revoca del provvedimento)

1-bis. Ove la revoca di un atto amministrativo ad efficacia durevole o istantanea incida su rapporti negoziali, l'indennizzo liquidato dall'amministrazione agli interessati è parametrato al solo **danno emergente** e tiene conto sia dell'eventuale conoscenza o conoscibilità da parte dei contraenti della contrarietà dell'atto amministrativo oggetto di revoca all'interesse pubblico, sia dell'eventuale concorso dei contraenti o di altri soggetti all'erronea valutazione della compatibilità di tale atto con l'interesse pubblico.

Art. 21-sexies. (Recesso dai contratti)

- 1. Il recesso unilaterale dai contratti della pubblica amministrazione è ammesso nei casi previsti dalla legge o dal contratto.**

Art. 21-septies. (Nullità del provvedimento)

1. È **nullo** il provvedimento amministrativo che **manca degli elementi essenziali**, che è viziato da **difetto assoluto di attribuzione**, che è stato adottato **in violazione o elusione del giudicato**, nonché negli **altri casi espressamente previsti dalla legge**.

ELEMENTI DELL'ATTO AMMINISTRATIVO

SOGGETTO AGENTE

FORMA

OGGETTO

VOLONTA'

CONTENUTO

FINE TIPICO

Art. 21-octies. (Annullabilità del provvedimento)

1. È **annullabile** il provvedimento amministrativo adottato in **violazione di legge** o viziato da **eccesso di potere** o da **incompetenza**.

2. **Non è annullabile il provvedimento adottato in violazione di norme sul procedimento o sulla forma degli atti** qualora, per la natura vincolata del provvedimento, sia palese che il suo contenuto dispositivo non avrebbe potuto essere diverso da quello in concreto adottato. Il provvedimento amministrativo non è comunque annullabile per mancata comunicazione dell'avvio del procedimento qualora l'amministrazione dimostri in giudizio che il contenuto del provvedimento non avrebbe potuto essere diverso da quello in concreto adottato. La disposizione di cui al secondo periodo non si applica al provvedimento adottato in violazione dell'articolo 10-bis.

Art. 21-nonies. (Annullamento d'ufficio)

1. Il **provvedimento amministrativo illegittimo** ai sensi dell'articolo 21-octies, esclusi i casi di cui al medesimo articolo 21-octies, comma 2, **può** essere annullato d'ufficio, sussistendone le **ragioni di interesse pubblico**, entro un **termine ragionevole**, comunque non superiore a **dodici mesi** dal momento dell'adozione dei provvedimenti di autorizzazione o di attribuzione di vantaggi economici, inclusi i casi in cui il provvedimento si sia formato ai sensi dell'articolo 20, e **tenendo conto degli interessi dei destinatari e dei controinteressati**, dall'organo che lo ha emanato, ovvero da altro organo previsto dalla legge. Rimangono ferme le responsabilità connesse all'adozione e al mancato annullamento del provvedimento illegittimo.

Art. 21-nonies. (Annullamento d'ufficio)

2. È fatta salva la possibilità di convalida del provvedimento annullabile, sussistendone le ragioni di interesse pubblico ed entro un termine ragionevole.

2-bis. I provvedimenti amministrativi conseguiti sulla base di **false rappresentazioni dei fatti o di dichiarazioni sostitutive** di certificazione e dell'atto di notorietà false o mendaci per effetto di condotte costituenti reato, accertate con sentenza passata in giudicato, possono essere **annullati dall'amministrazione anche dopo la scadenza del termine di dodici mesi** di cui al comma 1, fatta salva l'applicazione delle sanzioni penali nonché delle sanzioni previste dal capo VI del testo unico di cui al d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445.

Art. 21-decies Rimissione di provvedimenti annullati dal giudice per vizi inerenti ad atti endoprocedimentali

1. **In caso di annullamento di un provvedimento finale in virtù di una sentenza passata in giudicato**, derivante da vizi inerenti ad uno o più atti emessi nel corso del procedimento di autorizzazione o di valutazione di impatto ambientale, il proponente può richiedere all'amministrazione procedente e, in caso di progetto sottoposto a valutazione di impatto ambientale, all'autorità competente ai sensi del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, l'attivazione di un procedimento semplificato, ai fini della **riadozione** degli atti annullati. Qualora non si rendano necessarie modifiche al progetto e fermi restando tutti gli atti e i provvedimenti delle amministrazioni interessate resi nel suddetto procedimento, l'amministrazione o l'ente che abbia adottato l'atto ritenuto viziato si esprime provvedendo alle integrazioni necessarie per superare i rilievi indicati dalla sentenza. ...

Art. 21-decies Rimissione di provvedimenti annullati dal giudice per vizi inerenti ad atti endoprocedimentali

1. ... A tal fine, entro quindici giorni dalla ricezione dell'istanza del proponente, l'amministrazione procedente trasmette l'istanza all'amministrazione o all'ente che ha emanato l'atto da rimettere, che vi provvede entro trenta giorni. Ricevuto l'atto ai sensi del presente comma, o decorso il termine per l'adozione dell'atto stesso, l'amministrazione rimette, entro i successivi trenta giorni, il provvedimento di autorizzazione o di valutazione di impatto ambientale, in attuazione, ove necessario, degli articoli 14-quater e 14-quinquies della presente legge e dell'articolo 25, commi 2 e 2 -bis, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.

“I miei contatti”

<https://www.youtube.com/simonechiarelli>

<https://www.facebook.com/simonechiarelli.pagina>



Simone Chiarelli